

# Guida Incentivi all'assunzione nazionali e regionali



*Aggiornata al 23 novembre 2023*

## Indice

Premessa .....	3
Nota metodologica .....	4
Incentivi nazionali.....	7
Incentivo Occupazione Giovanile (NEET 2023).....	8
Incentivo Occupazione Giovani .....	10
Donne di qualsiasi età .....	13
Lavoratori <i>over 50</i> .....	16
Beneficiari Reddito di Cittadinanza .....	18
Perettori NASpl .....	21
Lavoratori AdRCIGS.....	23
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi.....	26
Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali .....	28
Lavoratori con disabilità .....	30
Detenuti e internati .....	32
Altre agevolazioni nazionali.....	34
Apprendistato professionalizzante.....	35
Apprendistato senza limiti di età.....	37
Decontribuzione Sud .....	39
Sostituzione lavoratori in congedo.....	41
Premialità di parità .....	42
Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl.....	43
Incentivi regionali .....	44
Regione Abruzzo – Incentivo <i>Over 36</i> – Scadenze 30/09/2023 - 28/02/2024 - 31/05/2024 .....	45
Regione Abruzzo – Incentivo Giovani 18-35 anni – Scadenze 30/09/2023 - 28/02/2024 - 31/05/2024 ....	48
Regione Campania – Incentivo Settore turismo – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili	51
Regione Campania – Incentivo Donne – Scadenza 20/12/2023 .....	53
Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 30/12/2023.....	56
Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2023.....	58
Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili.....	61
Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili.....	63
Regione Liguria – Incentivo Settore turismo – Scadenza 31/12/2023 .....	66
Regione Lombardia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2024.....	69
Regione Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego – Scadenza 13/12/2024.....	71

Regione Piemonte – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2023 .....	74
Regione Sardegna – Incentivo Persone <i>under</i> 35 e <i>over</i> 35 – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili .....	77
Regione Toscana – Incentivo Lavoratori provenienti da aziende in crisi – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili.....	79
Regione Toscana – Incentivo Persone con disabilità psichica – Scadenze 31/10/2023 - 15/01/2024 - 29/02/2024.....	81
Regione Toscana – Incentivo Persone con disabilità – Scadenze 10/10/2023 - 30/11/2023 - 31/01/2024.....	84
Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenze 10/01/2024 - 10/01/2025 - 10/01/2026.....	88
Regione Valle D’Aosta – Incentivo Lavoratori inseriti nel programma GOL – Scadenza 03/12/2024.....	91
Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza non prevista .....	93
Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto "Plus +35" – Scadenza non prevista .....	96
Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/08 di ogni anno .....	98
Provincia autonoma di Trento – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenza non prevista .....	100

## Premessa

La Guida fornisce un quadro di sintesi degli interventi, attualmente vigenti, posti in essere dallo Stato e dalle Regioni per favorire l'occupazione e ridurre gli squilibri del mercato del lavoro.

La Guida è suddivisa in tre sezioni: incentivi nazionali, altre agevolazioni nazionali e incentivi regionali.

Gli incentivi nazionali e regionali sono misure di politica attiva del lavoro consistenti in benefici normativi, economici e contributivi riconosciuti ai datori di lavoro, e sono volti a favorire specifici gruppi di persone che hanno difficoltà nell'inserimento o re-inserimento nel mercato del lavoro (donne, giovani, *over 50*, persone con disabilità, ecc.).

La legittima fruizione di tali incentivi è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del D.Lgs n. 150 del 14 settembre 2015.

Le altre agevolazioni nazionali si distinguono dagli incentivi in quanto rivolte a tutte le categorie di rapporti di lavoro e lavoratori. Tali misure possono integrarsi, ove espressamente previsto, con la categoria degli incentivi.

L'impianto del sistema incentivante è stato riformato dal Capo III, artt. 29-32 "Riordino degli incentivi all'occupazione", del D.Lgs n. 150/2015, dove all'art. 30 viene istituito il "Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro" con lo scopo di assicurare la trasparenza e il coordinamento di tutti gli incentivi all'occupazione, affidandone la gestione ad ANPAL. La Guida in trattazione, con riferimento alla parte dedicata agli incentivi nazionali, è aggiornata con il suddetto Repertorio.

## Nota metodologica

La Guida è articolata in schede contenenti la sintesi delle principali caratteristiche degli incentivi/agevolazioni.

In ciascuna scheda sono indicati i lavoratori interessati, la data di scadenza partecipazione per fruire dell'incentivo/agevolazione, l'importo dell'incentivo/agevolazione distinto per tipologia contrattuale e lavoratore; ed inoltre, nella sezione "Riferimenti normativi", sono elencati gli atti normativi di istituzione dell'incentivo/agevolazione e i documenti correlati. Su questo ultimo aspetto, con riferimento agli incentivi nazionali, si rimanda per la consultazione delle fonti documentali (leggi, circolari, determine, decreti, ecc.), al Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro di ANPAL, utilizzando il seguente link: <https://www.anpal.gov.it/repertorio-nazionale-degli-incentivi>. Per gli incentivi regionali, invece, è stata inserita la categoria "Link regionale" dove è indicato il *link* di riferimento per poter consultare le fonti documentali.

Al fine della corretta applicazione degli incentivi il diritto alla legittima fruizione è subordinato al rispetto di:

1. Principi generali in materia di incentivi all'assunzione, stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015;
2. Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (dall'art. 1, cc. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006);
3. Normativa comunitaria sugli Aiuti di Stato.

Le altre agevolazioni, se si sostanziano in un beneficio contributivo, sono invece subordinate al rispetto di quanto previsto dall'art. 1, c. 1175, della L. n. 296/2006.

### **Principi generali in materia di incentivi all'assunzione**

Il D.Lgs n. 150/2015, riprendendo ed integrando quanto già definito dalla L. n. 92 del 28/06/2012 (c.d. Riforma Fornero), elenca all'art. 31 i principi generali di fruizione degli incentivi. Il legislatore, con queste norme, ci fornisce da un lato indicazioni sul corretto uso degli incentivi e dall'altro un quadro generale di riferimento a cui uniformare le diverse tipologie di incentivo all'assunzione.

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione).

Gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive).

Gli incentivi non spettano se il datore di lavoro che assume, o utilizza in somministrazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che ha licenziato il lavoratore nei 6 mesi precedenti (ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo).

Con riferimento al contratto di somministrazione, i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro di somministrazione sono trasferiti in capo all'utilizzatore (anche nel caso in cui l'incentivo sia soggetto al regime *de minimis*, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore). Nel caso in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti (dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa).

Ai fini della determinazione e durata degli incentivi si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto (subordinato o somministrato).

Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, tranne che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie (sia per l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione) produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

### **Norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori (art. 1, cc. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006 e art. 9 Decreto MLPS del 24/10/2017)**

Con riferimento al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizione di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione delle agevolazioni è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall'art. 1, cc. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006, di seguito elencate:

- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

### **Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato**

Un aiuto di Stato consiste nell'intervento di un'autorità pubblica (a livello nazionale, regionale ovvero locale), effettuato tramite risorse pubbliche, per sostenere alcune imprese o attività produttive. Un'impresa che beneficia di un tale aiuto ne risulta avvantaggiata rispetto ai suoi concorrenti.

Gli aiuti di Stato sono vietati, tranne in alcuni casi, dalla normativa europea e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplina la materia agli artt. 107 e 108.

Gli aiuti di Stato possono essere autorizzati quando sono giustificati da obiettivi d'interesse generale. L'art. 107 definisce quali aiuti sono e quali possono considerarsi compatibili con il mercato interno: aiuti destinati allo sviluppo delle regioni più svantaggiate, ai servizi d'interesse economico generale, alla promozione delle attività delle piccole e medie imprese, alla ricerca e allo sviluppo, alla protezione dell'ambiente, alla formazione, all'occupazione e alla cultura. I paesi dell'UE devono comunicare alla Commissione europea gli aiuti che essi erogano, ad eccezione di alcuni casi specifici.

Ai sensi dell'art. 108 del TFUE, la Commissione europea ha il compito di esaminare gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'UE, sia pianificati che già operativi, in modo da garantire che essi non ostacolino la concorrenza.

# Incentivi nazionali

## Incentivo Occupazione Giovanile (NEET 2023)

Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani NEET, effettuate dal 01/06/2023 al 31/12/2023, di cui all'art. 27 del D.L. n. 48 del 04/05/2023, c.m. dalla L. n. 85 del 03/07/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico, sotto forma di integrazione salariale, diretto a favorire l'occupazione di giovani NEET.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani NEET (<i>Not [engaged] in Education, Employment or Training</i>) di età compresa tra i 16 e i 29 anni.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I giovani al momento dell'assunzione devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (29 anni e 364 giorni);</li><li>- non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET»);</li><li>- siano registrati al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".<sup>1</sup></li></ul> <p>Inoltre, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta ai requisiti sopra riportati, venga rispettato, in via alternativa, uno dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;</li><li>il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;</li><li>il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;</li><li>il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato o sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 327 del 16 novembre 2022, di attuazione dell'art. 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.</li></ol> <p>Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 01/06/2023 e il 31/12/2023. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28/02/2025.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	31/12/2023	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS una domanda preliminare, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza <i>on line</i> "NEET23", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni", sul portale istituzionale <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>2</sup> )	Incentivo economico pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.  La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione. <sup>3</sup>

<sup>1</sup> La registrazione al programma avviene con l'adesione alla "Garanzia Giovani" tramite il portale MyANPAL oppure, in alternativa, tramite i portali regionali "Garanzia Giovani". Nei casi in cui i destinatari abbiano un Patto di servizio nell'ambito del Programma "Garanzia di Occupazione per il Lavoratori" (di seguito, GOL), già sottoscritto al momento della presentazione da parte dei datori di lavoro dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo, tale Patto di servizio GOL vale come registrazione al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. Art. 2, Decreto Direttoriale ANPAL n. 189 del 19/07/2023.

<sup>2</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>3</sup> Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

	<p>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE</p>	<p>Incentivo economico pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta sia per le assunzioni a tempo pieno che a tempo parziale.</p> <p>La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.<sup>4</sup></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro domestico; Lavoro intermittente; Lavoro occasionale;</p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p>	<p>Datori di lavoro privati, inclusi quelli del settore agricolo.<sup>5</sup></p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p>Tutto il territorio nazionale.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>		<p>L'incentivo è cumulabile con l'Incentivo Occupazione Giovani, di cui all'art. 1, c. 297, della L. n. 197 del 29/12/2022, (legge di Bilancio 2023), in deroga a quanto previsto dall'art. 1, c. 114, secondo periodo, della L. n. 205 del 27/12/2017, (legge di Bilancio 2018).</p> <p>Inoltre, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi, e comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato, ossia nel limite del 50% dei costi ammissibili.<sup>6</sup></p> <p>In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo in esame è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore «NEET» assunto. Tale riduzione deve essere intesa in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione.</p> <p>Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall'art. 39 del D.L. n. 48 del 04/05/2023.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>		<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 a condizione che l'assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>		<p>Art. 27 del D.L. n. 48 del 04/05/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 85 del 03/07/2023; Decreto Direttoriale ANPAL n. 189 del 19/07/2023; Circolare INPS n. 68 del 21/07/2023; Messaggio INPS n. 2923 del 10/08/2023.</p>

<sup>4</sup> Cfr. nota 3.

<sup>5</sup> Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici. L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001.

<sup>6</sup> Da intendersi come la somma tra la retribuzione lorda e i contributi a carico del datore di lavoro.

## Incentivo Occupazione Giovani

Incentivo per l'assunzione stabile di giovani previsto dall'art. 1, c. 100 e seguenti, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018), c.m. dall'art. 1, c. 10, della L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020), dall'art. 1, cc. 10-15, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021) e dall'art. 1, cc. 297 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di giovani con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di operai, impiegati e quadri.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giovani fino a 36 anni (intesi come 35 anni e 364 giorni) per le sole assunzioni effettuate dal 01/12/2023 al 31/12/2023;<sup>7</sup></li> <li>- Giovani fino a 30 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni) per le assunzioni effettuate dal 01/01/2024.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Giovani che al momento dell'assunzione non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa.<sup>8</sup> Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione; pertanto, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in oggetto - indipendentemente dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione - per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi o 48 mesi, qualora l'assunzione avvenga in una sede produttiva ubicata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.</p> <p>Fermi restando i principi di fruizione degli incentivi di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto, né procedano, nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223 del 23/07/1991, nella medesima unità produttiva.</p> <p><i>Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021, 2022 e 2023, in deroga alla predetta disposizione, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa (in luogo dei 6 mesi previsti dalla normativa a regime), a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. n. 223 del 23 luglio 1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva (nella normativa a regime non è richiesta invece la medesima qualifica).</i></p> <p>Infine, la natura speciale della misura, volta a promuovere la massima espansione dell'occupazione giovanile stabile tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, prevale sulle previsioni dell'art.31, c. 1, lett. a), del D.Lgs n. 150/2015 e pertanto, per le assunzioni e le trasformazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si può fruire degli esoneri contributivi in oggetto a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Entro il 31/12/2023 per le assunzioni di giovani fino a 36 anni.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>9</sup> E IN	Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024, € 3.000 per giovani, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La

<sup>7</sup> L'art. 1, c. 297 della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età, effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022 dall'art. 1, c. 10, della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), che a tal fine aveva modificato in via transitoria la normativa a regime vigente per il medesimo esonero dettata dall'art. 1, c. da 100 a 107 e da 113 a 115, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018).

<sup>8</sup> Non impedisce l'accesso all'incentivo il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.

<sup>9</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

**AGEVOLAZIONE**

**ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)**

durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso di giovani apprendisti mantenuti in servizio la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.

In caso giovani studenti in alternanza scuola - lavoro, € 3.000 importo massimo su base annua pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - riparametrato e applicato su base mensile. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

*Si veda la tabella successiva per maggiori dettagli e per le modifiche normative intervenute, in via transitoria, per il biennio 2021-2022, ai sensi dell'art. 1, commi 10-15, della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e per l'annualità 2023, ai sensi dell'art.1, cc. 297 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).*

La percentuale di esonero e la durata variano in funzione di alcune tipologie di rapporto di lavoro, del periodo di applicazione e del lavoratore. La tabella che segue rappresenta i casi disciplinati dalla normativa in vigore:

Rapporti di lavoro incentivati e lavoratori per i quali spetta l'incentivo		Soglia massima annuale di esonero	% di esonero	Durata massima dell'esonero (mesi)
1	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, <sup>10</sup> per <b>giovani fino a 30 anni</b> (può essere fruito in alternativa a quello temporaneamente introdotte dalla legge di Bilancio 2021 e dalla legge di Bilancio 2023)	€ 3.000,00	50%	36
2	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate</b> nel biennio <b>2021-2022</b> .	€ 6.000,00	100%	36
3	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b> .	€ 8.000,00	100%	36
4	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate</b> nel biennio <b>2021-2022</b> , nelle Regioni: <b>Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</b> .	€ 6.000,00	100%	48
5	Nuove assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> , anche in somministrazione, per <b>giovani fino a 36 anni</b> per le sole <b>assunzioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023</b> , nelle Regioni: <b>Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna</b> .	€ 8.000,00	100%	48
6	<b>Mantenimento in servizio</b> , decorrente dal 01/01/2018, del lavoratore al termine del periodo di <b>apprendistato</b> , se alla data del mantenimento in servizio il giovane non abbia compiuto il trentesimo anno di età. <sup>11</sup>	€ 3.000,00	50%	12
7	Assunzioni e trasformazioni a <b>tempo indeterminato</b> di <b>studenti</b> che, <b>entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio</b> , abbiano svolto presso il <b>medesimo datore di lavoro</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di <b>alternanza scuola lavoro</b>;<sup>12</sup></li> <li>- periodi di <b>apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore</b>;</li> <li>- periodi di <b>apprendistato di alta formazione e ricerca</b>.<sup>13</sup></li> </ul>	€ 3.000,00	100%	36

<sup>10</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>11</sup> Più in precisamente, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo di formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, come già previsto dall'art. 47, c. 7, del D.Lgs n. 81/2015 e, alla scadenza del suddetto periodo agevolato, fermo restando il rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire potrà usufruire dell'incentivo strutturale giovani di cui all'art. 1, c. 100, della L. n. 205/2017, nel limite massimo di € 3.000, per un periodo massimo di 12 mesi.

<sup>12</sup> Pari ad almeno il 30%:

- delle ore di alternanza previste ai sensi dell'art. 1, c. 33, della L. n. 107/2015;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi leFP;
- del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS;
- del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

<sup>13</sup> Per gli studenti che abbiano effettuato un percorso di apprendistato di alta formazione e ricerca, l'assunzione a tempo indeterminato, per essere legittimamente incentivata, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.

	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato; Lavoro intermittente; Lavoro occasionale; Lavoro domestico.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.<sup>14</sup></p>
	<p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.</p>
	<p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.</p>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con gli incentivi di natura economica, fra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori con disabilità (art. 13, L. n. 68/1999);</li> <li>- Incentivo per l'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. n. 92/2012);</li> </ul> <p>L'incentivo è cumulabile per la parte residua con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Incentivo Occupazione Mezzogiorno";</li> <li>- "Incentivo Occupazione NEET";</li> <li>- "Incentivo Lavoro (IO Lavoro)".</li> </ul> <p><i>Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, nonché per quelle relative al biennio 2021-2022, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, dell'incentivo per l'assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012; né dell'incentivo all'assunzione rivolto alla medesima categoria di donne svantaggiate previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), e dall'art. 1, commi 298-299 della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023); né della cosiddetta Decontribuzione Sud, disciplinata, da ultimo, dall'art.1, commi da 161 a 168, della medesima legge di Bilancio 2021.</i></p>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.<sup>15</sup></p> <p>L'incentivo, per le assunzioni effettuate in via sperimentale nel 2023, è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; art. 1, cc. 100-108 e 113-114 della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018); Circolare INPS n. 40 del 2/03/2018; D.L. n. 87 del 12/07/2018, convertito con la L. n. 96 del 9/08/2018; Messaggio INPS n. 1784 del 9/05/2019; art. 1, c. 10, della L. n.160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 57 del 28/04/2020; art. 1, cc. 10-15, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Autorizzazione Commissione europea del 16/09/2021; Circolare INPS n. 56 del 12/04/2021; Messaggio INPS n. 3389 del 07/10/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, cc. 297 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 57 del 22/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023; Messaggio INPS n. 4178 del 24/11/2023.</p>

<sup>14</sup> Il beneficio si applica ai seguenti datori di lavoro: datori di lavoro imprenditori; datori di lavoro non imprenditori; enti pubblici economici, Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; enti che si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali; enti ecclesiastici; AVIS (circolare INPS n. 51/2018). L'esonero contributivo non si applica nei confronti della pubblica amministrazione di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165/2001.

Per le assunzioni effettuate dal 01/07/2022 al 31/12/2023 l'incentivo, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, non può essere riconosciuto alle imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico.

<sup>15</sup> Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, di cui all'art. 1, cc. 10-15, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021), l'agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 *final* del 19/03/2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## Donne di qualsiasi età

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree, o che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, L. n.92/2012, modificato in via transitoria dall'art. 1 cc. 16-19 della L. n.178/2020 (legge di Bilancio 2021) e successivamente dall'1, cc. 298 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne di qualsiasi età.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;</li> <li>- Donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate<sup>16</sup> e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;</li> <li>- Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi.<sup>17</sup></p> <p>Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.<sup>18</sup></p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>19</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.</p> <p><i>Per le assunzioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023, si applica, in via sperimentale, la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.<sup>20</sup></i></p> <p><i>In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato non agevolato il beneficio contributivo</i></p>

<sup>16</sup> Le aree svantaggiate sono individuate nella Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), approvata dalla Commissione europea con la decisione C(2021) 8655 *final* del 02/12/2021, e successivamente modificata con la decisione C(2022) 1545 *final* del 18/03/2022.

<sup>17</sup> Il messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013 riporta la nozione di lavoratore "privo di impiego regolarmente retribuito" qualificandolo come colui che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi), "non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi; né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale. Si evidenzia che la situazione di "privo di impiego regolarmente retribuito" prescinde dall'eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto non è necessaria la previa registrazione della donna presso il centro per l'impiego.

<sup>18</sup> L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della L. n. 178 del 30/12/2020).

<sup>19</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>20</sup> Art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023). L'efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di trasformazione.</p> <p>Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.</p> <p>Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi.<sup>21</sup></p> <p><i>Per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023, in via sperimentale, si applica la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua e fino a 12 mesi, anche in caso di proroga.<sup>22</sup></i></p> <p><i>Nel caso in cui il contratto a tempo determinato agevolato venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di assunzione.</i></p>
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	<p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro occasionale;</p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati. <sup>23</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. n. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);</li> <li>- Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012)</li> <li>- Incentivo per sostituzione lavoratori in congedo (art. 4, c. 3, D.Lgs n. 151/2001).</li> </ul> <p><i>L'esonero contributivo del 100%, previsto per le assunzioni effettuate nel 2021-2022 e 2023, deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.<sup>24</sup></i></p>	

<sup>21</sup> Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

<sup>22</sup> Cfr. nota 20.

<sup>23</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;

- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:

a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure

c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

<sup>24</sup> "Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi

Per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, è cumulabile, invece, con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (es. esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023 e come modificato dal D.L. n. 48 del 4/05/2023,).

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

L'incentivo, per le assunzioni effettuate in via sperimentale nel 2023, è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; Messaggio INPS n. 6319 del 29/07/2014 (ripristino incentivo); art. 1, cc. 16-19, della L. n. 178 del 30/12/2020, (legge di Bilancio 2021); Circolare INPS n. 32 del 22/02/2021; Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027) del 02/12/2021; Decreto Interministeriale n. 402 del 17/12/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; Decreto Interministeriale n. 327 del 16/11/2022; art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023), Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.

## Lavoratori over 50

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di lavoratori con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi, ai sensi dell'art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012, modificato in via transitoria dall'art. 1 cc. 16-19 della L. n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e successivamente dall'1, cc. 298 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di donne e uomini con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi.	
<b>DESTINATARI</b>	Lavoratori di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi. <b>Requisiti e condizionalità</b> Donne e uomini di età pari o superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, ovunque residenti. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. <sup>25</sup>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'INPS; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza <i>on line</i> "92-2012", presente all'interno del "Cassetto previdenziale" di riferimento del sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>26</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro e dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.  <i>Per le assunzioni di donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti, effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023, in via sperimentale, si applica la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua. La durata massima dell'incentivo è pari a 18 mesi.<sup>27</sup></i>  <i>In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato non agevolato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di trasformazione.</i>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.  In caso di proroga del contratto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, l'incentivo spetta fino al limite dei 12 mesi.  Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi. <sup>28</sup>  <i>Per le assunzioni a tempo determinato, effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023, di donne over 50, disoccupate da oltre 12 mesi,</i>

<sup>25</sup> L'incremento occupazionale netto è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto (art. 1, c. 17 della L. n. 178 del 30/12/2020).

<sup>26</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>27</sup> Art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023). L'efficacia della disposizione è condizionata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

<sup>28</sup> Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

	<p>ovunque residenti, in via sperimentale, si applica la riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari a € 8.000 su base annua e fino a 12 mesi, anche in caso di proroga.<sup>29</sup></p> <p>Nel caso in cui il contratto a tempo determinato agevolato venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per complessivi 18 mesi, a decorrere dalla data di assunzione.</p>
	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro intermittente; Lavoro domestico.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.<sup>30</sup></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.</p>
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo deve essere applicato in conformità ai limiti di cumulo, desumibili dall'art. 4, c. 13, della L. n. 92/2012.</p> <p>L'incentivo è cumulabile con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);</li> <li>- Incentivo percettori NASpl (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012).</li> </ul> <p><i>L'esonero contributivo del 100%, previsto per le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi, effettuate nel 2021-2022 e 2023, deve ritenersi strutturalmente non cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.<sup>31</sup></i></p> <p><i>Per le assunzioni di donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi i effettuate nell'anno 2023, l'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023, è cumulabile, invece, con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione a carico del lavoratore (es. esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'art. 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023 e come modificato dal D.L. n. 48 del 04/05/2023,).</i></p>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "in esenzione" ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p> <p>L'incentivo, per le assunzioni, effettuate in via sperimentale nel 2023, di donne over 50, è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<p>Art. 4, commi 8-11, della L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Circolare INPS n. 111 del 24/07/2013; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 25/07/2013; Messaggio INPS n. 12212 del 29/07/2013; art. 1, cc. 16-19, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Messaggio INPS n. 1421 del 06/04/2021; Autorizzazione Commissione europea del 27/10/2021; Messaggio INPS n. 3809 del 05/11/2021; Autorizzazione Commissione europea del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; art. 1, cc. 298 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 19/06/2023; Circolare INPS n. 58 del 23/06/2023; Messaggio INPS n. 2598 del 10/07/2023.</p>

<sup>29</sup> Cfr. nota 27.

<sup>30</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. Per l'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, che è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal *Temporary Crisis and Transition Framework*, sono escluse dall'ambito di applicazione i seguenti datori di lavoro:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
  - a. persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
  - b. imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure
  - c. imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

<sup>31</sup> "Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo degli esoneri in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione. Per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata deve farsi riferimento alla eventuale contribuzione ancora "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato". Circ. INPS n. 58 del 23/06/2023.

## Beneficiari Reddito di Cittadinanza

Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di Cittadinanza ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 4 del 28/01/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26 del 28/03/2019, e dall'art. 1, cc. 294, 295, 296 e 299, della L. n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato, o anche mediante contratto di apprendistato, di soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza.	
<b>DESTINATARI</b>	Persone disoccupate beneficiarie del Reddito di cittadinanza.  <b>Requisiti e condizionalità</b> Beneficiari del Reddito di cittadinanza.	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione all'INPS avvalendosi del modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC – Sgravio Reddito di Cittadinanza" – art. 8 del D.L. n. 4/2019", presente sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Portale agevolazioni" (ex sezione DiresCo).	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno o parziale.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p> <p><i>In alternativa alla predetta agevolazione, per le assunzioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023, si applica la riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di importo pari € 8.000 su base annua. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.</i></p> <p><i>Tali condizioni si applicano anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato effettuate nel medesimo arco temporale.</i><sup>32</sup></p>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un contratto a tempo pieno o parziale.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p>
	APPRENDISTATO	<p>€ 780 per beneficiario del RdC, limite massimo mensile della contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL.</p> <p>La durata dell'incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le</p>

<sup>32</sup> Art. 1, cc. 294, 295, 296 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023). L'efficacia delle disposizioni è condizionata, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

	<p>mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura medesima ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita nella misura fissa di 5 mensilità.</p> <p>Alle <b>agenzie per il lavoro</b> di cui al D.Lgs n. 276/2003, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, effettuata mediante l'utilizzo delle piattaforme del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. n. 4/2019, c.m. dalla L. n. 26 del 28/03/2019, il 20% dell'incentivo, che viene decurtato dall'incentivo previsto per il datore di lavoro, a condizione che di tale evenienza sia dato rilievo nell'istanza di riconoscimento del beneficio presentata dal datore di lavoro.</p> <p>Qualora l'assunzione del beneficiario del RdC riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto di formazione stipulato tra gli enti di formazione e i centri per l'Impiego o le agenzie per il lavoro, l'incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all'<b>ente di formazione accreditato</b> che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L'altra metà dell'incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. La durata dell'incentivo segue le regole generali, fatto salvo il periodo minimo di fruizione, stabilito, per questa tipologia di assunzioni, in sei mensilità, sia per il datore di lavoro che per l'ente di formazione.</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro intermittente a tempo indeterminato; Lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale; Lavoro occasionale; Lavoro domestico.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.<sup>33</sup></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>	<p>L'incentivo è cumulabile con le agevolazioni di cui all'art. 1, c. 247, della L. n. 145/2018,<sup>34</sup> previste da appositi programmi operativi nazionali e regionali e dai programmi operativi complementari, per le assunzioni effettuate nel biennio 2019-2020 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età ovvero di soggetti con almeno 35 anni di età che risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (Incentivo Occupazione Sviluppo Sud).</p> <p>L'incentivo è cumulabile con "Incentivo Lavoro (IO Lavoro)" previsto dal Decreto Direttoriale ANPAL n. 52 del 11/02/2020.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile, fatta eccezione per quanto scritto sopra, con altri regimi agevolati né con alcun altro incentivo all'occupazione di natura economica ovvero contributiva.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto in "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, del Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013 e del Reg. (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27/06/2014.</p>

<sup>33</sup> L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

<sup>34</sup> Art. 1, c. 247, L. n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019): "I programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, è elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi. In attuazione del presente comma sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati".

L'incentivo, per le assunzioni effettuate in via transitoria dal 101/01/2023 al 31/12/2023, di cui all'art. 1 cc. 294, 295, 296 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023), è condizionato, ai sensi dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

D.L. n. 4 del 28/01/2019, c.m. dalla L. n. 26 del 28/03/2019; Circolare INPS n. 104 del 19/07/2019, Messaggio INPS n. 4099 del 08/11/2019; art. 1, c. 74, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022); Messaggio INPS n. 2766 del 11/07/2022; art. 1, cc. 294, 295, 296 e 299, della L. n. 197 del 29/12/2022 (legge di Bilancio 2023); Autorizzazione Commissione europea del 31/10/2023; Messaggio INPS n. 4179 del 24/11/2023.

## Percettori NASpl

Incentivo per l'assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) previsto dall'art. 2, c. 10-bis della L. n. 92 del 28/06/2012.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto a tempo pieno e indeterminato di lavoratori percettori di NASpl. <sup>35</sup>	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl;</li> <li>- Lavoratori che siano destinatari della NASpl, e cioè soggetti che avendo inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non l'abbiano ancora percepita.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il diritto ai benefici economici è escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.</p> <p>L'impresa che assume deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "L. n. 92/2012 art. 2, c. 10 bis (assunzione di beneficiari di ASpl)".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p><b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b></p> <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE<sup>36</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</p>	<p><b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b></p> <p>Contributo mensile pari al 20% dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.</p> <p>La durata massima del beneficio è pari a 24 mesi.</p> <p>Si può fruire dell'incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità NASpl, cui, in forza della previsione contenuta all'art. 2, c. 15 della L. n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato.</p>
	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p>Datori di lavoro privati.</p>	
	<p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p>	
	<p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p> <p>Tutto il territorio nazionale.</p>	
<b>CUMULABILITÀ</b>	Ricorrendone i presupposti, l'incentivo, è cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. A titolo esemplificativo l'agevolazione in oggetto è cumulabile	

<sup>35</sup> La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1, D.Lgs n. 22 del 4/03/2015, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpl e MiniASpl – in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 01/05/2015. La NASpl viene erogata su domanda dell'interessato. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 01/01/2022 nella platea dei destinatari della NASpl sono inclusi anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla L. n. 240 del 15/06/1984 (art. 1, c. 221, della L. n. 234 del 30/12/2021).

<sup>36</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

	con l'incentivo di cui all'art. 4, cc. 8-11, della L. n. 92/2012 ( <i>Over '50 e Donne di qualsiasi età</i> ) e con l'incentivo di cui all'art. 1, c. 10, della L. n. 160/2019 ( <i>Incentivo Occupazione Giovani</i> ). La cumulabilità non si estende ad altre tipologie di aiuti di tipo finanziario.
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> " ai sensi della normativa vigente.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 2, c. 10- <i>bis</i> , della L. n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero); art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013; Circolare INPS n. 175 del 18/12/2013; Messaggio INPS n. 4441 del 30/06/2015; D.Lgs n. 150/2015, Circolare INPS n. 194 del 27/11/2015; art. 1, c. 221, della L. del 30/12/2021, n. 234 (c.d. legge di Bilancio 2022); Circolare INPS n. 2 del 04/01/2022; Circolare INPS n. 18 del 01/02/2022.

## Lavoratori AdRCIGS

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si riuocupano durante il periodo di erogazione dell'assegno di ricollocazione (AdRCIGS), previsto dall'art. 24-bis del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, introdotto dall'art. 1, c. 136, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria di aziende che hanno sottoscritto un accordo di ricollocazione con le organizzazioni sindacali, nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale che non prevedono il completo recupero occupazionale.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione, di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 150/2015, rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero previsti negli accordi, di cui all'art. 24-bis del D.Lgs n. 148/2015.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il datore di lavoro che assume il lavoratore AdRCIGS non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa presso cui era precedentemente assunto.</p> <p>L'accordo di ricollocazione deve essere trasmesso all'ANPAL, a cura del datore di lavoro, entro 7 giorni dalla stipula, a mezzo posta elettronica.</p> <p>I lavoratori rientranti negli ambiti o profili professionali devono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, secondo le modalità definite da ANPAL. Il numero delle richieste non può eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale.</p> <p>Ai lavoratori ammessi anticipatamente all'assegno di ricollocazione a seguito di accordo di ricollocazione non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta congrua.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Per richiedere l'ammissione agli incentivi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all'INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "BADR" appositamente predisposto dall'Istituto sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, nella sezione denominata "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", una domanda di ammissione all'agevolazione.</p> <p>Per informazioni è possibile contattare il numero verde di ANPAL tramite e-mail: <a href="mailto:info@anpal.gov.it">info@anpal.gov.it</a> o tramite telefono: 800.00.00.39.</p>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>37</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	€ 4.030 <sup>38</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.  La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.  Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200, L. n. 234 del 31/12/2021, <sup>39</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. <sup>40</sup>

<sup>37</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>38</sup> L'importo è annualmente rivalutato dall'INPS sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

<sup>39</sup> Art. 1, c. 200 "Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è inserito il seguente: «Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili." L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

<sup>40</sup> L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

<b>AGEVOLAZIONE</b>	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	€ 4.030 <sup>41</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 18 mesi.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	€ 4.030 <sup>42</sup> per lavoratori AdRCIGS, importo massimo su base annua pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi.  Nel caso in cui il contratto venga trasformato a tempo indeterminato il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Lavoro intermittente;	
	Lavoro domestico;	
	Lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. n. 50 del 24/04/2017.	
	<b>Benefici per il lavoratore</b>	
	<b>Contributo economico</b> pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato.	
	<b>Esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro</b> , entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente in relazione al titolo per il quale sono erogate.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'esonero contributivo è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione datoriale effettivamente dovuta, fra i quali l'incentivo per l'assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre 12 mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all'art. 4, cc. da 8 a 11, della L. n. 92 del 28/06/2012.	
	L'esonero contributivo è, inoltre, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs n. 151 del 14/09/2015; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpl di cui all'art. 2, c.10-bis, della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; art. 24-bis del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015; art. 1, c. 136, della L. n. 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio 2018); Circolare congiunta Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ANPAL n. 2 del 8/06/2018; Nota ANPAL n. 9352 del 23/07/2018; Circolare INPS n. 109 del 26/07/2019; Circolare INPS n. 77 del 26/06/2020; <sup>43</sup> art. 1, cc. 200 e 243-247, della L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di	

<sup>41</sup> Cfr. nota 38.

<sup>42</sup> Cfr. nota 38.

<sup>43</sup> Il D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/04/2020, come modificato dal D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha disposto (con l'art. 40, c. 1) che "Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerate la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per quattro mesi dall'entrata in vigore del presente

 Bilancio 2022).

---

*decreto [...] le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti [...] per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".*

## Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

Incentivo per l'assunzione di lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi, ai sensi dell'art. 4, c. 3, D.L. n. 148 del 20/05/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 236 del 19/07/1993.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo e beneficio economico diretto a favorire l'occupazione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi, dipendenti di aziende beneficiarie dell'intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) da almeno 3 mesi, anche non continuativi.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno 3 mesi, anche discontinui, e deve fruirne al momento dell'assunzione.</p> <p>L'azienda di provenienza del lavoratore deve risultare all'atto dell'assunzione, destinataria dell'intervento straordinario di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>Contribuzione a carico del datore di lavoro pari a quella prevista in via ordinaria per gli apprendisti (10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) per 12 mesi per lavoratore in CIGS da almeno 3 mesi con contratto a tempo pieno.<sup>44</sup></p> <p>Contributo mensile pari al 50% dell'indennità residua che sarebbe spettata al lavoratore per un periodo pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 mesi per lavoratori fino a 50 anni di età;</li> <li>- 21 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età;</li> <li>- 33 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età e residenti nel Mezzogiorno e nelle aree ad alto tasso di disoccupazione.</li> </ul> <p>Per i soggetti che stiano usufruendo degli ulteriori 12 mesi di CIGS, previsti dall'art. 1, c. 200, della L. n. 234 del 31/12/2021,<sup>45</sup> è riconosciuto al datore di lavoro un contributo mensile, per un massimo di 12 mensilità, pari al 50% dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.<sup>46</sup></p>
	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.

<sup>44</sup> Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

<sup>45</sup> Art. 1, c. 200 "Dopo l'articolo 22-bis del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, è inserito il seguente: «Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti può essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili." L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

<sup>46</sup> L'incentivo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

---

	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>		Informazione non disponibile.
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>		L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>		Art. 4, c. 3, del D.L. n. 148/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 236 del 19/07/1993; Circolare INPS n. 12 del 2/02/2006; art. 1, cc. 200 e 243-247, della L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

## Lavoratori svantaggiati assunti nelle cooperative sociali

Incentivi per l'assunzione con contratto di associazione in partecipazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali ai sensi della L. n. 381/1991.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone svantaggiate nelle cooperative sociali.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone svantaggiate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Invalidi fisici, psichici e sensoriali;</li> <li>- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;</li> <li>- Soggetti in trattamento psichiatrico;</li> <li>- Tossicodipendenti e alcoolisti;</li> <li>- Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;</li> <li>- Persone detenute o internate negli istituti penitenziari;</li> <li>- Condannati e internati ammessi al lavoro all'esterno e alle misure alternative alla detenzione (semiliberi, affidati ai servizi sociali, in detenzione domiciliare).</li> </ul> <p>Altre figure di persone svantaggiate possono essere indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.</p> <p>La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le cooperative sociali interessate devono produrre alla competente Sede dell'INPS: a) copia dello Statuto e dell'atto costitutivo da cui risultino la denominazione di cooperativa sociale e l'oggetto dell'attività sociale che deve rendere identificabile l'appartenenza dell'organismo cooperativo alla categoria di cui alla lettera b) dell'art. 1; b) certificato di iscrizione nell'Albo regionale delle cooperative sociali non appena sarà stato istituito; c) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante la sussistenza in via generale delle condizioni per fruire dell'esonero contributivo per le persone svantaggiate socie della cooperativa.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE A TEMPO INDETERMINATO	<p>Abbattimento totale delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p><i>Alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 01/01/2022, ai sensi dell'art. 23, c. 3-quater, del D.L. n. 83 del 22/06/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 7/08/2012, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.<sup>47</sup></i></p>

<sup>47</sup> L'esonero non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto

	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Società cooperative. <sup>48</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	Informazione non disponibile.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 3 <i>bis</i> , della L. n. 381 del 8/11/1991, come sostituito dall’art. 1, c. 2, della L. n. 193 del 22/06/2000; Circolare INPS n. 296 del 29/12/1992; Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 116 del 9/10/1992; art. 1, cc. 253 e 254, della L. n. 234 del 31/12/2021 (legge di Bilancio 2022); Messaggio INPS n. 2864 del 18/07/2022.	

ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (art. 1, c. 254, della L. n. 234 del 30/12/2021, c.d. legge di Bilancio 2022).

<sup>48</sup> Società cooperative finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate (art. 1, c. 1, lett. b), della L. n. 381 del 8/11/1991).

## Lavoratori con disabilità

Incentivo economico per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, D.Lgs n. 151/2015.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'art. 13, L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10, D.Lgs n. 151/2015.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni;</li> <li>- Lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni;</li> <li>- Lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Non si può godere dell'incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	La fruizione dell'incentivo avviene tramite esposizione diretta nel flusso Uniemens.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	<p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE<sup>49</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)</p> <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L. N. 877/1973)</p>	<p>Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.</p> <p>Per i lavoratori con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978, e successive modificazioni, l'incentivo è pari al 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 36 mesi.</p> <p>Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. La durata massima del beneficio è pari a 60 mesi.</p>
	<p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</p> <p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO A DOMICILIO (ART. 1, L. N. 877/1973)</p>	<p>Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è pari al 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. L'incentivo spetta per</p>

<sup>49</sup> In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'incentivo non può essere fruito durante i periodi in cui il lavoratore non è somministrato ad alcun utilizzatore né è commisurabile all'indennità di disponibilità; tali eventuali periodi non determinano, però, uno slittamento della scadenza del beneficio.

	tutta la durata del rapporto a tempo determinato che deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b> Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”.
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati. <sup>50</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Tutto il territorio nazionale.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L’incentivo è cumulabile con <sup>51</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Incentivo “Donne di qualsiasi età” e “Lavoratori over 50” (art. 4, cc. 8-11, L. n.92/2012).</li> <li>- “Incentivo Occupazione Giovani” (art. 1, c. 100 e seguenti, della L. n. 205 del 27/12/2017).</li> </ul> L’incentivo non è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- “Incentivo Giovani genitori” (Decreto del Ministero della Gioventù del 19/11/2010);</li> <li>- Incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpl (art. 2, c. 10-bis., L. n. 92/2012).</li> </ul>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L’agevolazione è soggetta al regime di aiuto “in esenzione” ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 13 della L. n. 68/1999; D.Lgs n. 151/2015; Circolare INPS n. 99 13/06/2016; Nota Direttoriale ANPAL prot. n. 41/454 del 23/01/2017.

<sup>50</sup> Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore, compresi gli enti pubblici economici (EPE). In particolare, i datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti: dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile (l’obbligo si applica solo in caso di nuove assunzioni fino al 31/12/2016); dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili; oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati. I datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

<sup>51</sup> Per il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 l’intensità massima di aiuto concesso ai lavoratori con disabilità non può superare il 75% dei costi salariali relativi al periodo in cui il lavoratore con disabilità è impiegato. Sempre per lo stesso Regolamento, le agevolazioni ex-art. 13 della L. n. 68/1999 possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del medesimo regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100% dei costi salariali in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

## Detenuti e internati

Incentivi per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di persone detenute e internate previsti dalla L. n. 193 del 22/06/2000, e dal decreto n. 148 del 24/07/2014, adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo e credito d'imposta diretto a favorire l'occupazione di persone detenute o internate.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;</li> <li>- Ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, oggi Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS);</li> <li>- Condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354 del 26/07/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).</li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le imprese devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assumere detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari, lavoratori all'esterno del carcere ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario o semiliberi (detenuti o internati) con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a 30 giorni;</li> <li>- corrispondere un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro;</li> <li>- stipulare un'apposita convenzione con la Direzione dell'istituto penitenziario dove si trovano i lavoratori assunti, utilizzando una modulistica definita.</li> </ul>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro il 31 ottobre di ogni anno le aziende convenzionate con gli istituti devono presentare apposita istanza alla direzione dell'istituto, indicando l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui intendono fruire per l'anno successivo, includendo nella somma anche il periodo post detentivo e quello dedicato all'attività di formazione. Le direzioni trasmettono le istanze ai provveditorati.</li> <li>- Entro il 15 novembre i provveditorati regionali devono inviare le istanze al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.</li> <li>- Entro il 15 dicembre il Dipartimento determina l'importo massimo spettante ad ogni singolo soggetto imprenditoriale. L'elenco degli aventi diritto e l'ammontare degli sgravi vengono trasmessi all'Agenzia delle Entrate e pubblicato sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a>.</li> <li>- Il credito fiscale potrà essere compensato dalle aziende solo quando sarà effettivamente maturato a seguito dell'assunzione dei lavoratori.</li> </ul>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Il datore di lavoro, per ogni rapporto di lavoro instaurato, deve inoltrare all'INPS una domanda di ammissione allo sgravio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "DETI-arr", all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente (Portale delle Agevolazioni)", sul sito internet <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	<p>Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro esterno;</p> <p>Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi.</p> <p>In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari.</p> <p>L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p>
	LAVORO INTERMITTENTE	Credito di imposta pari a € 520 per lavoratori detenuti o internati,

<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>APPRENDISTATO</p> <p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</p>	<p>anche ammessi al lavoro esterno; Credito di imposta pari a € 300 per lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. In caso di assunzione a tempo parziale il credito di imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate. Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p>Riduzione del 95% delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale per tutti i soggetti destinatari. L'agevolazione si applica anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno (24 mesi per i detenuti che non hanno beneficiato della semilibertà).</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p>	<p>Datori di lavoro privati e pubblici, cooperative sociali.</p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p>Tutto il territorio nazionale.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>		<p>L'agevolazione contributiva è cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali: - l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili di cui all'art. 13 della L. n. 68/1999, come modificato dall'art. 10 del D.Lgs n. 151/2015; - l'incentivo all'assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all'art. 2, c. 10-<i>bis</i>, della L. n. 92/2012, pari, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 24, c. 3, del D.Lgs n. 150/2015, al 20% dell'indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento. L'agevolazione non è, invece, cumulabile con altre agevolazioni di natura contributiva. Il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale incentivo che prevede riduzioni contributive applicare. Una volta applicato un regime contributivo agevolato non sarà più possibile applicarne un altro per il medesimo rapporto di lavoro.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>		<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>		<p>Art. 3 <i>bis</i>, della L. n. 381/1991, come sostituito dall'art. 1, c. 2, della L. n. 193/2000; L. n. 193 del 22/06/2000; Decreto n. 148 del 24/07/2014 adottato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; Lettera circolare GDAP-0361385-2014 Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del 23/10/2014; Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 153321/2015; Circolare INPS n. 27 del 15/02/2019.</p>

## Altre agevolazioni nazionali

## Apprendistato professionalizzante

Contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'art. 44 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015.

### DESCRIZIONE

Il contratto di apprendistato, disciplinato dall'art. 44 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015, è un **contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale**, valida ai fini contrattuali.

Fa parte dell'obbligo contrattuale la realizzazione di un **processo formativo** che consenta al lavoratore di conseguire una qualifica professionale nel termine previsto.

La **durata** del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere superiore a 3 anni (5 anni per i profili professionali individuati dal contratto collettivo). La durata minima *ex lege* è pari a sei mesi.

Le parti possono **recedere** liberamente dal contratto ai sensi dell'art. 2118 c.c. "al termine del periodo di apprendistato", ferma restando, durante il periodo di preavviso, l'applicazione della disciplina del contratto di apprendistato. In caso di mancato recesso, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Per la definizione del **numero di apprendisti** devono essere rispettate le seguenti indicazioni:

- Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio non può superare il rapporto di 3 a 2;
- Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale rapporto non può superare il 100%;
- In caso di assenza di lavoratori qualificati o specializzati, o di loro presenza in numero inferiore a tre unità, possono essere assunti, al massimo, tre apprendisti;
- Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall'art. 4 della L. n. 443/1985.

Le assunzioni effettuate in violazione dei limiti numerici previsti dal dettato normativo devono essere ricondotte a rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

### DESTINATARI

Giovani di età compresa tra i 18 (17 se in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni.<sup>52</sup>

#### **Requisiti e condizionalità**

Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

### DATA INIZIO VALIDITÀ

A decorrere dal 25/07/2015.

<sup>52</sup> È possibile assumere con il contratto di apprendistato professionalizzante anche:

- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;
- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;
- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dal 01/01/2022 (art. 1, c. 248, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022)). Per una descrizione dettagliata delle specifiche tecniche si rimanda alla scheda "Apprendistato senza limiti di età".

	TIPOLOGIA BENEFICIO	DESCRIZIONE AGEVOLAZIONE											
AGEVOLAZIONE	CONTRIBUTIVO	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro</th> <th>Aliquota contributiva dell'apprendista</th> </tr> <tr> <th>Aziende fino a 9 dipendenti</th> <th>Aziende da 10 dipendenti e oltre</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%</td> <td rowspan="3">10%+1.61%=11.61%</td> <td rowspan="3">5.84%</td> </tr> <tr> <td>2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%</td> </tr> <tr> <td>Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%</td> </tr> </tbody> </table> <p>I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono <b>mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro</b> al termine del periodo di apprendistato. Resta, pertanto, ferma anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore.</p>	Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista	Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre		1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	5.84%	2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%	Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%
	Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro		Aliquota contributiva dell'apprendista										
	Aziende fino a 9 dipendenti	Aziende da 10 dipendenti e oltre											
1° anno di contratto (dal 1° al 12° mese) (1.50%+1.61%) = 3,11%	10%+1.61%=11.61%	5.84%											
2° anno di contratto (dal 13° al 24° mese) (3%+1.61%) = 4.61%													
Anni successivi (oltre il 24° mese) (10%+1.61%) = 11.61%													
ECONOMICO	Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio.												
NORMATIVO	Gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l'applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell'aliquota delle persone con disabilità, prevista dalla L. n. 68/1999 non sono presi in considerazione gli apprendisti.												
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro pubblici e privati.											
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.											
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Tutto il territorio nazionale.											
CUMULABILITÀ	Il contratto di apprendistato professionalizzante, ove espressamente previsto, può essere incluso tra le tipologie contrattuali incentivate e soggette alle specifiche indicazioni sulla cumulabilità.												
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	Art. 1, c. 773, della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge di Bilancio 2007); Artt. 42 e 44 del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015; D.Lgs n. 150 del 14/09/2015; Interpello MPLS n. 22 del 11/08/2016; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018.												

## Apprendistato senza limiti di età

Incentivi per l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria e di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione senza limiti di età (art. 47, c. 4, del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015,).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratto di apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria, di un trattamento di disoccupazione o di un trattamento straordinario di integrazione salariale.	
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità ordinaria;<sup>53</sup></li> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento di disoccupazione;</li> <li>- Lavoratori, senza limiti di età, beneficiari di un trattamento straordinario di integrazione salariale aderenti all'Accordo di transizione occupazionale di cui all'art. 22-ter del D.Lgs n. 148 del 14/09/2015, a decorrere dal 01/01/2022.<sup>54</sup></li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Il diritto ai benefici contributivi si applica soltanto alle assunzioni di lavoratori che abbiano già ricevuto comunicazione dell'accoglimento della domanda di indennità di disoccupazione ed assunti non precedentemente alla data di decorrenza della prestazione riconosciuta al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione agli incentivi i datori di lavoro devono trasmettere alla Sede INPS, presso la quale assolvono i propri obblighi contributivi, specifica dichiarazione di responsabilità. A tal fine, si avvalgono della funzionalità "contatti" del cassetto previdenziale aziende, selezionando nel campo "oggetto" la denominazione "apprendisti senza limiti di età da disoccupazione o mobilità".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti: aliquota complessiva pari al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista).  Agevolazioni contributive per i datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 9: aliquota complessiva pari all'8,95% (3,11% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) per i primi 12 mesi; al 10,45% (4,61% a carico del datore di lavoro e 5,84% a carico dell'apprendista) per i mesi dal 13° al 24°; al 17,45% (11,61% a carico del datore di lavoro + 5,84% a carico dell'apprendista) dal 25° al 36° mese (60° per artigianato edile e non).  La durata massima del regime agevolato è pari a 36 mesi elevabili a 60 nel settore dell'artigianato edile e non.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro pubblici e privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.

<sup>53</sup> La L. n. 92 del 28/06/2012 e successive modificazioni ha abrogato le iscrizioni alle liste di mobilità ordinaria e le assunzioni agevolate ai sensi degli artt. 8 e 25 della L. n. 233/1991 a decorrere dal 01/01/2017. Pertanto, le agevolazioni restano in vigore solo per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2016 ed i cui effetti si protragano dopo detto termine.

<sup>54</sup> Art. 1, c. 248, della L. del 30/12/2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

**CUMULABILITÀ**

Informazione non prevista.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L. 223/91; art. 47, c. 4, del D.Lgs n. 81/2015; Circolare INPS n. 128 del 2/11/2012; Circolare INPS n. 137 del 12/12/2012; Interpello MLPS n. 19 del 20/05/2016; Messaggio INPS n. 2243 del 31/05/2017; Circolare INPS n. 108 del 14/11/2018; art. 1, c. 248, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022).

## Decontribuzione Sud

Agevolazione contributiva in aree svantaggiate, c.d. Decontribuzione Sud, prevista dall'art. 27 del D.L. n. 104 del 14/08/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 13/10/2020, e dall'art. 1, cc. da 161 a 168, della L. n. 178 del 2020).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, con sede di lavoro in aree svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).	
<b>DESTINATARI</b>	Tutti i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, sia instaurato che instaurando.	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	L'agevolazione è riconosciuta dal 01/10/2020 al 31/12/2029.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per richiedere l'ammissione all'agevolazione è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a> nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>56</sup> E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al: - 30% sino al 31/12/2025; - 20% per gli anni 2026 e 2027; - 10% per gli anni 2028 e 2029. L'esonero non prevede un limite individuale di importo.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	Esonero della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, pari al: - 30% sino al 31/12/2025; - 20% per gli anni 2026 e 2027; - 10% per gli anni 2028 e 2029. L'esonero non prevede un limite individuale di importo.
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati. <sup>57</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica, escluso il settore agricolo.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

<sup>55</sup> Per sede di lavoro si intende anche la sede secondaria ovvero l'unità operativa dell'azienda ove il lavoratore dipendente svolge la sua attività.

<sup>56</sup> In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

<sup>57</sup> Anche non imprenditori e ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

#### CUMULABILITÀ

L'agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

L'incentivo è cumulabile, a titolo di esempio, con:

- Incentivo per l'assunzione di lavoratori disabili (art. 13, L. n. 68/1999);
- Incentivo percettori NASpI (art. 2, c. 10 bis della L. n. 92/2012);
- Incentivo *Over 50* disoccupati da almeno 12 mesi (art. 4, cc. da 8 a 11, della L. n. 92/2012).

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione è soggetta alla normativa sugli aiuti di Stato definita dal quadro temporaneo per l'emergenza Covid-19.<sup>58</sup>

Con la Comunicazione del 18/02/2021 l'Unione Europea ha concesso l'autorizzazione.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 27 del D.L. n. 104 del 14/04/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 13/10/2020; Circolare INPS n. 122 del 22/10/2020; art. 1, cc. 161-168, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); Circolare INPS n. 33 del 22/02/2021; Messaggio INPS n. 72 del 11/01/2021; Decisione C(2021) 1220 *final* del 18/02/2021; Messaggio INPS n. 728 del 19/02/2021; Messaggio INPS n. 1361 del 31/03/2021; Decisione C(2022) 171 *final* del 11/01/2022; Messaggio INPS n. 403 del 26/01/2022; Decisione C(2022) 4499 *final* del 24/06/2022; Circolare INPS n. 90 del 27/07/2022; Decisione C(2022) 9191 *final* del 06/12/2022; Messaggio INPS n. 4593 del 21/12/2022.

---

<sup>58</sup> In base alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", la Commissione europea considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a € 1.800.000 (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a € 270.000 per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- siano concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31/12/2019;
- in deroga al punto precedente, siano concessi a microimprese o piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- siano concessi entro il 31/12/2021.

## Sostituzione lavoratori in congedo

Agevolazione per l'assunzione con contratto a tempo determinato o utilizzo di personale con contratto temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. n. 53 del 08/03/2000).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a favorire l'occupazione di persone con contratto a tempo determinato o temporaneo in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Personale in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori<sup>59</sup> in congedo di maternità, paternità, parentale e per malattia del figlio fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad 1 mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.</p> <p>L'agevolazione si applica nelle aziende con meno di 20 dipendenti.</p> <p>L'agevolazione si applica, con le medesime modalità, anche in caso di maternità di lavoratrici autonome che operano nell'azienda.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Non prevista.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Per l'assolvimento della contribuzione relativa a lavoratori, collocati presso aziende "utilizzatrici", le agenzie di fornitura di lavoro temporaneo determinano i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta. I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "68" che assume il nuovo significato di "Lavoratori interinali ex D.Lgs n. 151/2001, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%".	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>  LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE <sup>60</sup> )	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>  Riduzione del 50% dei contributi carico del datore di lavoro, inclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.  La durata del beneficio è pari a 12 mesi.
	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non previste nelle tipologie incentivata.</p>	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>  <b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>  <b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Datori di lavoro privati, pubblici e società cooperative.  Tutti i settori di attività economica.  Tutto il territorio nazionale.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 10, L. n. 53 del 8/03/2000; Circolare INPS n. 117 del 20/06/2000; Circolare INPS n. 174 del 16/10/2000; art. 4, D.Lgs n. 151 del 26/03/2001; Messaggio INPS n. 93 del 31/05/2001; Circolare INPS n. 136 del 10/07/2001; Istruzione operativa INAIL del 24/07/2001; Messaggio INPS n. 1382 del 20/01/2011.	

<sup>59</sup> Si intendono lavoratrici e lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

<sup>60</sup> Nelle ipotesi di ricorso a prestatori di lavoro temporaneo, ai fini della determinazione del requisito occupazionale utile per l'accesso al beneficio, occorre fare riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

## Premialità di parità

A decorrere dal 01/01/2022 è istituita la Certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Sgravio contributivo diretto a incentivare l'eliminazione di ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul genere, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo.	
<b>BENEFICIARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti;</li><li>- Aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti, ma solo su base volontaria.</li></ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le aziende sono tenute a redigere un Rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.</p> <p>Le aziende devono essere in possesso della Certificazione della parità di genere.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	A decorrere dall'annualità 2022.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE</b>	<p>Il Rapporto va redatto con periodicità biennale e trasmesso in modalità telematica tramite il sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, conseguentemente, alle rappresentanze sindacali aziendali.<sup>61</sup></p> <p>In caso di trasmissione di dati mancanti o inesatti sono previste sanzioni da parte dell'ispettorato del lavoro tra € 1.000 e € 5.000.</p>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>I datori di lavoro in possesso della Certificazione della parità di genere hanno diritto a un esonero contributivo pari all'1% della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, entro il limite massimo di € 50.000 annui per azienda, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>La mancata compilazione del Rapporto biennale può portare alla sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.</p>	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro pubblici e privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. n. 162 del 05/11/2021; D.Lgs n. 198 del 11/04/2006; art. 1, c. 276, della L. n. 178 del 30/12/2020 (legge di Bilancio 2021); art. 1, c. 138, della L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di Bilancio 2022).	

<sup>61</sup> Il rapporto sarà accessibile dai consiglieri di parità territoriali, Ispettorato nazionale del lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al CNEL.

## Restituzione contributo addizionale di finanziamento NASpl

Agevolazione volta alla stabilizzazione dei contratti a termine attraverso la restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl (di cui all'art. 2, c. 30, della L. n. 92 del 28/06/2012).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASpl - pari all'1,4% della retribuzione imponibile, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione - dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.	
<b>DESTINATARI</b>	Lavoratori subordinati non a tempo indeterminato. Il contributo addizionale non si applica: <ul style="list-style-type: none"><li>- ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;</li><li>- ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525 del 07/10/1963. A decorrere dal 01/01/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle attività stagionali non ricomprese dall'elencazione recata dal predetto D.P.R., ancorché definite "stagionali" dalla contrattazione collettiva, sono assoggettati al contributo addizionale NASpl;</li><li>- a partire dal 01/01/2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31/12/2019;</li><li>- agli apprendisti;</li><li>- ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del D.Lgs n. 165 del 30/03/2001, e successive modificazioni;</li><li>- ai lavoratori con contratto di lavoro domestico;</li><li>- ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;</li><li>- ai c.d. lavoratori <i>extra</i> e per la fornitura di lavoro portuale temporaneo;</li><li>- ai contratti di lavoro domestico.</li></ul>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	A decorrere dal 18/07/2012.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO</b>	Si rinvia al messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013 con il quale è stato istituito il conto PTA34111 per rilevare il recupero, da parte dei datori di lavoro, delle somme versate a titolo di contributo addizionale risultate non dovute.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	Il contributo addizionale è restituito, successivamente al decorso del periodo di prova, al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.  <b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico; Apprendistato.	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Tutto il territorio nazionale.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 2, c. 30, della L. n. 92 del 28/06/2012; Messaggio INPS n. 11233 del 11/07/2013; art. 1, c. 13, della L. n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020); Circolare INPS n. 91 del 04/08/2020.	

# Incentivi regionali

## Regione Abruzzo – Incentivo Over 36 – Scadenze 30/09/2023 - 28/02/2024 - 31/05/2024

Avviso pubblico “Incentivi all’assunzione disoccupati over 36. Reg. UE n. 1407/2013 – Priorità I obiettivo specifico a) Azione 1.a.1.1 e Priorità I obiettivo specifico d) Azione 1.d.2.2” (Determinazione dirigenziale n. DPG020/250 del 12/07/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione, <i>full time</i> , a tempo indeterminato e determinato - compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - di disoccupati over 36, residenti nella regione Abruzzo.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Personae disoccupate che hanno compiuto il 36° anno di età, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo, da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità;</p> <p>b) se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le persone disoccupate devono risiedere in uno dei Comuni della regione Abruzzo.</p> <p>Le persone assunte e/o trasformate per le quali viene richiesto l’aiuto devono essere impiegate presso sedi operative dell’impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Abruzzo.</p> <p>Al termine dei 12 mesi successivi all’assunzione e dei 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all’intero organico aziendale, deve risultare positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo alle dipendenze del datore di lavoro/impresa.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro può presentare domanda fino ad un massimo di 10 lavoratori/lavoratrici complessivi per una e/o più tipologie di assunzioni.<sup>62</sup></p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro deve avere la sede operativa oggetto delle assunzioni/trasformazioni nell’ambito dei confini geografici della Regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. “cantieri mobili”. In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall’art. 30, D.Lgs n. 276/2003 e dai C.C.N.L. di riferimento.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Per la presentazione delle candidature sono previste le seguenti finestre di apertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dal 26/07/2023 dalle ore 9:00 ed entro la data del 30/09/2023 ore 20:00;</li> <li>- Dal 15/01/2024 dalle ore 9:00 ed entro la data del 28/02/2024 ore 20:00;</li> <li>- Dal 15/04/2024 dalle ore 9:00 ed entro la data del 31/05/2024 ore 20:00.</li> </ul>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione esclusivamente, pena l’irricevibilità dell’istanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo: <a href="http://sportello.regione.abruzzo.it">sportello.regione.abruzzo.it</a> selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE+ 2021-2027 – INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE OVER 36”.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (SOLO TEMPO PIENO)	<p>€ 10.000 per assunzioni di disoccupati uomini over 50 e donne over 36.</p> <p>€ 8.000 per assunzioni di disoccupati uomini dai 36 ai 49 anni.</p> <p>Tali condizioni si applicano anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.<sup>63</sup></p> <p>Le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 24 mesi.</p>

<sup>62</sup> Le tipologie di assunzioni sono distinte in linee: la linea 1 riguarda l’assunzione *full time* di donne over 36, la linea 2 l’assunzione *full time* di uomini over 36 e la linea 3 la trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato *full time* di uomini e donne over 36.

<sup>63</sup> In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato non è richiesto il requisito di disoccupazione.

	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SOLO TEMPO PIENO)	<p>€ 5.000 per assunzioni di disoccupati uomini <i>over</i> 50 e donne <i>over</i> 36.</p> <p>€ 4.000 per assunzioni di disoccupati uomini dai 36 ai 49 anni.</p> <p>Le assunzioni a tempo determinato devono essere garantite per almeno 12 mesi.</p>
	<p>Sono finanziabili le assunzioni avviate e le trasformazioni effettuate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.</p> <p>Sono ammessi a contributo anche i costi relativi alla stipula della polizza fideiussoria, qualora l'impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo. Tale spesa, fino ad un massimo di € 500 per ciascun lavoratore assunto, è riconosciuta a costi reali ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'impresa, già in fase di candidatura, dovrà indicare l'eventuale richiesta dell'anticipazione con rimborso della relativa polizza per un massimo di € 500 per ciascun lavoratore assunto.<sup>64</sup></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.</p> <p>Sono in particolare escluse le seguenti specifiche tipologie di contratti di lavoro:</p> <p>Lavoro in somministrazione;</p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente o a chiamata;</p> <p>Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;</p> <p>Lavoro occasionale e accessorio;</p> <p>Contratto di agenzia.</p>	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica. <sup>65</sup>
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Abruzzo.
CUMULABILITÀ	<p>L'incentivo in trattazione è cumulabile con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) per ciascun lavoratore/lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale t.i. di € 10.000 o € 5.000 t.d. + altro contributo) non ecceda il limite del 50% del costo salariale annuale;</li> <li>b) per ciascun lavoratore/lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale t.i. di € 8.000 o € 4.000 t.d. + altro contributo) non ecceda il limite del 40% del costo salariale annuale;</li> <li>c) l'art. 63 comma 9 del Reg. UE n. 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".</li> </ul>	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "de minimis" ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI	Determinazione dirigenziale n. DPG020/250 del 12/07/2023; Avviso pubblico "Incentivi all'assunzione	

<sup>64</sup> In caso di istanza di ammissione al beneficio con opzione di richiesta di anticipazione dello stesso, l'importo complessivo del beneficio concesso sarà pari alla somma del contributo all'assunzione spettante come somma forfettaria e del costo reale della polizza fino ad un massimo di € 500 per ciascun lavoratore/lavoratrice.

Anche il rimborso del costo della polizza fideiussoria è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e deve rientrare nell'importo complessivo concedibile.

<sup>65</sup> Sono esclusi i settori di attività economica di cui al par. 1, art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea.

**RIFERIMENTO**

disoccupati *over* 36. Reg. UE n. 1407/2013 – Priorità I obiettivo specifico a) Azione 1.a.1.1 e Priorità I obiettivo specifico d) Azione 1.d.2.2”.

**LINK REGIONALE**

<https://coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/fse/incentivi-allassunzione-di-disoccupati-over-36>

## Regione Abruzzo – Incentivo Giovani 18-35 anni – Scadenze 30/09/2023 - 28/02/2024 - 31/05/2024

Avviso pubblico “Incentivi all’assunzione Giovani 18-35 anni Reg. UE n. 1407/2013 – Priorità IV obiettivo specifico a) Azione 4.4.a.2.1 e Priorità I obiettivo specifico d) Azione 1.d.2.2” (Determinazione dirigenziale n. DPG020/251 del 12/07/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione, <i>full time</i> , a tempo indeterminato e determinato - compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - di giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti nella regione Abruzzo.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani disoccupati di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, aventi le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, risultante da iscrizione presso uno dei Centri per l’Impiego della Regione Abruzzo, da rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità;</p> <p>b) se stranieri, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità e che consente l’esercizio di un’attività lavorativa.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I giovani disoccupati devono risiedere in uno dei Comuni della regione Abruzzo.</p> <p>I giovani assunti e/o trasformati per i quali viene richiesto l’aiuto devono essere impiegati presso sedi operative dell’impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Abruzzo.</p> <p>Al termine dei 12 mesi successivi all’assunzione e dei 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, il saldo occupazionale aziendale ovvero relativo all’intero organico aziendale, deve risultare positivo salvo le ipotesi di dimissioni volontarie, invalidità, risoluzione consensuale, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, raggiungimento del requisito pensionistico, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo alle dipendenze del datore di lavoro/impresa.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro può presentare domanda fino ad un massimo di 10 lavoratori/lavoratrici complessivi per una e/o più tipologie di assunzioni.<sup>66</sup></p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro deve avere la sede operativa oggetto delle assunzioni/trasformazioni nell’ambito dei confini geografici della Regione Abruzzo al momento della prima erogazione del contributo, fatta eccezione per i c.d. “cantieri mobili”. In caso di distacco, si deve rispettare quanto disposto dall’art. 30, D.Lgs n. 276/2003 e dai C.C.N.L. di riferimento.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Per la presentazione delle candidature sono previste le seguenti finestre di apertura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dal 26/07/2023 dalle ore 9:00 ed entro la data del 30/09/2023 ore 20:00;</li> <li>- Dal 15/01/2024 dalle ore 9:00 ed entro la data del 28/02/2024 ore 20:00;</li> <li>- Dal 15/04/2024 dalle ore 9:00 ed entro la data del 31/05/2024 ore 20:00.</li> </ul>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione esclusivamente, pena l’irricevibilità dell’istanza, attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica presente all’indirizzo: <a href="http://sportello.regione.abruzzo.it">sportello.regione.abruzzo.it</a> selezionando la voce “Catalogo Servizi” – “Avviso FSE+ 2021-2027 – INCENTIVI ALL’ASSUNZIONE DI GIOVANI”.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (SOLO TEMPO PIENO)	<p>€ 10.000 per assunzioni di giovani disoccupate donne dai 18 ai 35 anni.</p> <p>€ 8.000 per assunzioni di giovani disoccupati uomini dai 18 ai 35 anni.</p> <p>Tali condizioni si applicano anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato.<sup>67</sup></p> <p>Le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 24 mesi.</p>

<sup>66</sup> Le tipologie di assunzioni sono distinte in linee: la linea 1 riguarda l’assunzione *full time* a tempo indeterminato, la linea 2 la trasformazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato *full time* e la linea 3 l’assunzione *full time* a tempo determinato.

<sup>67</sup> In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato non è richiesto il requisito di disoccupazione.

	<p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO (SOLO TEMPO PIENO) € 5.000 per assunzioni di giovani disoccupate donne dai 18 ai 35 anni. € 4.000 per assunzioni di giovani disoccupati uomini dai 18 ai 35 anni. Le assunzioni a tempo determinato devono essere garantite per almeno 12 mesi.</p> <p>Sono finanziabili le assunzioni avviate e le trasformazioni effettuate a far data dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso.</p> <p>Sono ammessi a contributo anche i costi relativi alla stipula della polizza fideiussoria, qualora l'impresa opti per la richiesta di anticipazione del contributo. Tale spesa, fino ad un massimo di € 500 per ciascun lavoratore assunto, è riconosciuta a costi reali ai sensi dell'art. 53, c. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'impresa, già in fase di candidatura, dovrà indicare l'eventuale richiesta dell'anticipazione con rimborso della relativa polizza per un massimo di € 500 per ciascun lavoratore assunto.<sup>68</sup></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro in somministrazione; Lavoro domestico; Lavoro intermittente o a chiamata; Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa; Lavoro occasionale e accessorio; Contratto di agenzia.</p> <p>Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica. <sup>69</sup>
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Regione Abruzzo.
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>L'incentivo in trattazione è cumulabile con altri incentivi all'assunzione o altre misure di defiscalizzazione o di integrazione contributiva promosse a livello nazionale e regionale, salvo eventuali limitazioni disposte dalle discipline specifiche relative ai singoli incentivi e purché siano rispettate le seguenti condizioni:</p> <p>a) per ciascuna lavoratrice il totale degli incentivi (contributo regionale t.i. di €10.000 o € 5.000 t.d. + altro contributo) non ecceda il limite del 50% del costo salariale annuale;</p> <p>b) per ciascun lavoratore il totale degli incentivi (contributo regionale t.i. di €8.000 o € 4.000 t.d. + altro contributo) non ecceda il limite del 40% del costo salariale annuale;</p> <p>c) l'art. 63 comma 9 del Reg. UE n. 1060/2021: "Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la spesa dichiarata in una domanda di pagamento per uno dei fondi SIE non sia dichiarata per il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dello stesso fondo nell'ambito di un altro programma. L'importo della spesa da indicare in una domanda di pagamento di un fondo SIE può essere calcolato per ciascun fondo SIE e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale, conformemente al documento che specifica le condizioni per il sostegno".</p>
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "de minimis" ai sensi della normativa vigente.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Determinazione dirigenziale n. DPG020/251 del 12/07/2023; Avviso pubblico "Incentivi all'assunzione Giovani 18-35 anni Reg. UE n. 1407/2013 – Priorità IV obiettivo specifico a) Azione 4.4.a.2.1 e Priorità I

<sup>68</sup> In caso di istanza di ammissione al beneficio con opzione di richiesta di anticipazione dello stesso, l'importo complessivo del beneficio concesso sarà pari alla somma del contributo all'assunzione spettante come somma forfettaria e del costo reale della polizza fino ad un massimo di € 500,00 per ciascun lavoratore/lavoratrice.

Anche il rimborso del costo della polizza fideiussoria è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di stato "de minimis" stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e deve rientrare nell'importo complessivo concedibile.

<sup>69</sup> Sono esclusi i settori di attività economica di cui al par. 1, art. 1 del Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione europea.

obiettivo specifico d) Azione 1.d.2.2".

**LINK REGIONALE**

<https://coesione.regione.abruzzo.it/avvisi-pubblici/fse/incentivi-alloccupazione-la-fascia-di-et%C3%A0-18-35>

## Regione Campania – Incentivo Settore turismo – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Avviso pubblico per l'erogazione di incentivi assunzionali alle aziende del settore turismo (Decreto dirigenziale n. 263 del 14/04/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione nei settori della filiera turistica sia con contratti a tempo determinato - con una durata maggiore o uguale a 6 mesi - che a tempo indeterminato, nonché con tirocini <i>extracurriculari</i> , di persone disoccupate, residenti nel territorio della Regione Campania.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Personae disoccupate; Giovani di età minore o uguale a 25 anni (solo per l'attivazione di tirocini <i>extracurriculari</i>).</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Personae disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150 del 14/09/2015, iscritte presso uno dei Centri per l'Impiego della Regione Campania, che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità.</p> <p>Le personae disoccupate devono risiedere in uno dei Comuni della regione Campania.</p> <p>L'aiuto non è concedibile per l'assunzione di soggetti che abbiano legami di parentela o affinità fino al 3° grado con gli amministratori e/o i legali rappresentanti dei beneficiari dell'intervento.</p> <p>L'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro deve avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Campania.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati dal 01/04/2023.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 02/05/2023 e verranno accettate fino all'esaurimento delle risorse previste.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione esclusivamente attraverso l'utilizzo della piattaforma presente al seguente indirizzo: <a href="https://servizi-digitali.regione.campania.it/">https://servizi-digitali.regione.campania.it/</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO <sup>70</sup>	<p>€ 7.000 per assunzioni di disoccupati. L'incentivo economico <i>una tantum</i> viene erogato dopo 12 mesi dall'inizio del contratto.</p> <p>€ 4.500 in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato. Il contributo <i>una tantum</i> viene erogato dopo 6 mesi dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a indeterminato.</p>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA PARI O SUPERIORE A 6 MESI) <sup>71</sup>	<p>€ 2.500 per assunzioni di disoccupati. L'incentivo economico <i>una tantum</i> viene erogato dopo la conclusione del contratto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>È possibile richiedere l'incentivo anche in caso di proroga di un contratto di lavoro a tempo determinato inizialmente inferiore a 6 mesi.</p>
	L'Avviso prevede anche un contributo <i>una tantum</i> pari a € 2.500 per l'attivazione di TIROCINI <i>EXTRACURRICULARI</i> <sup>72</sup> di durata maggiore o uguale a 4 mesi in favore di giovani con età minore o uguale a 25 anni.	
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".	

<sup>70</sup> L'impegno orario deve essere di almeno 24 ore settimanali.

<sup>71</sup> L'impegno orario deve essere di almeno 24 ore settimanali.

<sup>72</sup> I tirocini per i quali è possibile presentare domanda di incentivo sono tirocini *extracurriculari* conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale (R.R. n. 4/2018 e s.m.i), per i quali viene riconosciuta al tirocinante da parte dell'azienda ospitante una borsa mensile di almeno € 700.

<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Settori di attività: I - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (55.10.00, 55.20.10, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 56.10.11, 56.10.12, 56.30.00), R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (93.11.20, 93.21.01, 93.29.20) e H - Trasporto e magazzinaggio (52.22.09).
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Regione Campania.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'incentivo in trattazione non è cumulabile con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "de minimis" ai sensi della normativa vigente.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Decreto dirigenziale n. 263 del 14/04/2023; Avviso pubblico per l'erogazione di incentivi assunzionali alle aziende del settore turismo.	
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-incentivi-alle-aziende-del-settore-turismo?page=1">http://regione.campania.it/regione/it/news/regione-informa/avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-incentivi-alle-aziende-del-settore-turismo?page=1</a>	

## Regione Campania – Incentivo Donne – Scadenza 20/12/2023

Avviso pubblico concessione di contributi alle imprese per favorire l'occupazione femminile stabile e di qualità - art. 6 della L.R. n. 17 del 26/10/2021 (Decreto dirigenziale n. 34 del 14/11/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo contributivo diretto a favorire l'occupazione con contratti a tempo indeterminato, pieno o parziale, di donne residenti nel territorio della Regione Campania.										
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Donne;</li> <li>- Donne che si trovano in situazioni di svantaggio economico e sociale:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) donne con disabilità oltre la quota d'obbligo;</li> <li>b) donne vittime di violenza, prese in carico da un centro antiviolenza, una casa accoglienza o rifugio di cui all'art. 3 della L.R. n. 2 del 11/02/2011 (Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere);</li> <li>c) donne vittime di tratta;</li> <li>d) donne orfane di vittime di femminicidio.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le lavoratrici all'atto dell'assunzione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere residenti in un Comune della Campania da almeno 12 mesi alla data di assunzione;</li> <li>- essere in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o avere lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria se cittadino non comunitario.</li> </ul> <p>L'aiuto non è concedibile per l'assunzione di soggetti che abbiano legami di parentela o affinità fino al 3° grado con gli amministratori e/o i legali rappresentanti dei beneficiari dell'intervento.</p> <p>Ogni impresa/datore di lavoro deve avere sede operativa o unità produttiva locale destinataria dell'intervento nel territorio della Regione Campania.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati nel corso dell'anno 2022 ed entro il 31/12/2023.</p>										
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate con la modalità a sportello, a partire dal 21/11/2023 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2023.										
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	I datori di lavoro devono inoltrare la domanda di ammissione, comprensiva di tutti gli allegati, tramite PEC, alla Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, <a href="mailto:staff.501191@pec.regione.campania.it">staff.501191@pec.regione.campania.it</a> , con il seguente oggetto: "Domanda di contributo art. 6 L.R. n. 17/2021".										
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>									
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	Il contributo massimo concedibile per ciascuna donna assunta viene determinato applicando l'aliquota IRAP adottata dalla Regione Campania per l'anno 2023 al doppio del costo lordo annuo dell'unità di personale, considerando esclusivamente le seguenti voci: Retribuzione annua lorda del dipendente (RAL); Trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR); <i>benefit</i> di welfare aziendale. <sup>73</sup>									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Caratteristiche impresa/lavoratrice</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Importo incentivo</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Tempo pieno</th> <th style="text-align: center;">Tempo parziale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Imprese assoggettate al pagamento dell'IRAP</td> <td style="text-align: center;">100% dell'importo massimo</td> <td style="text-align: center;">Importo determinato applicando la % risultante dal rapporto tra le ore</td> </tr> </tbody> </table>		Caratteristiche impresa/lavoratrice	Importo incentivo		Tempo pieno	Tempo parziale	Imprese assoggettate al pagamento dell'IRAP	100% dell'importo massimo	Importo determinato applicando la % risultante dal rapporto tra le ore
Caratteristiche impresa/lavoratrice	Importo incentivo										
	Tempo pieno	Tempo parziale									
Imprese assoggettate al pagamento dell'IRAP	100% dell'importo massimo	Importo determinato applicando la % risultante dal rapporto tra le ore									

<sup>73</sup> Sono incluse le seguenti voci: costo annuale unitario assicurazione medica privata; costo annuale unitario per buoni pasto e mense aziendali; contributo annuale unitario per i costi sostenuti per raggiungere il luogo di lavoro; costo annuale unitario gestione micronidi nei luoghi di lavoro o per la stipula di convenzioni con nidi prossimi ai luoghi di lavoro (costo complessivo del servizio/n. utenti).

			di lavoro settimanali della lavoratrice assunta a tempo parziale e l'orario settimanale contrattuale all'importo massimo.
	Imprese con meno di 100 dipendenti che sulla base del rapporto biennale di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 198/2006, non presentano nessun divario retributivo sul genere e/o assumono donne in situazione di svantaggio economico e sociale.	100% dell'importo massimo	
<b>Imprese non assoggettate al pagamento dell'IRAP</b>		50% dell'importo massimo	Importo determinato applicando la % risultante dal rapporto tra le ore di lavoro settimanali della lavoratrice assunta a tempo parziale e l'orario settimanale contrattuale al 50% dell'importo massimo.
	Imprese con meno di 100 dipendenti che sulla base del rapporto biennale di cui all'art. 46 del D.Lgs n. 198/2006, non presentano nessun divario retributivo sul genere e/o assumono donne in situazione di svantaggio economico e sociale	50% dell'importo massimo	
<b>Imprese iscritte al Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere di cui all'art. 3 della L.R. 17/2021.</b>			100% dell'importo massimo

#### **Tipologie contrattuali escluse**

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".

#### **DATORE DI LAVORO**

##### **TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro privati, comprese le imprese sociali.<sup>74</sup>

##### **SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Tutti i settori di attività economica.

##### **AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Regione Campania.

#### **CUMULABILITÀ**

L'incentivo in trattazione è cumulabile con altre eventuali misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e che non coprano lo stesso costo (divieto del c.d. doppio finanziamento).

#### **CONDIZIONI DI**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuto "de minimis" ai sensi della normativa vigente.

<sup>74</sup> Per la concessione del contributo in trattazione si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, incluse le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica come definite dalla normativa dell'UE e chiarito dalla giurisprudenza in materia.

**AMMISSIBILITÀ**

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

Art. 6 della L.R. n. 17 del 26/10/2021; Art. 6 del Regolamento regionale n. 3 del 08/06/2022; Decreto dirigenziale n. 34 del 14/11/2023.

**LINK REGIONALE**

<https://lavoro.regione.campania.it/index.php/home/lavoro1/lavoro/news-lavoro/1930-avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-alle-imprese-per-favorire-l-occupazione-femminile-stabile-e-di-qualita>.

## Regione Emilia-Romagna – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 30/12/2023

Avvisi pubblici per contributi a favore di datori di lavoro privati per l'assunzione a tempo determinato di lavoratori in condizione di disabilità di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 (CAPO A) e per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro già incentivato da tempo determinato a tempo indeterminato (CAPO B) per l'annualità 2023 (Determinazione dirigenziale n. 458 del 16/03/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo determinato e la sua eventuale trasformazione a tempo indeterminato di persone con disabilità.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone con disabilità che, al momento della presentazione della domanda, risultano già in forza ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Persone con disabilità iscritte al Collocamento Mirato ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo determinato, per una durata minima prevista dall'avviso. In questo caso il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento di presentazione della domanda.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori in condizione di disabilità devono essere iscritti negli elenchi della L. n. 68 del 12/03/1999, tenuti dagli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Emilia-Romagna.</p> <p>L'assunzione di un lavoratore con disabilità non deve necessariamente corrispondere a un incremento netto del numero di dipendenti dello stabilimento interessato. Tuttavia, il posto o i posti occupati con l'assunzione del lavoratore con disabilità non devono essersi resi vacanti a seguito di licenziamento per riduzione del personale, durante i 12 mesi precedenti.</p> <p>Le persone assunte e/o trasformate per le quali viene richiesto l'aiuto devono essere impiegate presso sedi operative dell'impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.</p> <p>Il datore di lavoro può presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori.</p> <p>Nel caso di presentazione della domanda per ulteriori incentivi integrativi a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro - già agevolato a tempo determinato - a tempo indeterminato, la trasformazione deve essere già avvenuta e il relativo contratto a tempo indeterminato deve essere attivo.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione a tempo determinato stipulati dal 01/01/2022.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate non oltre le ore 12:00 del 30/12/2023 e verranno accettate fino all'esaurimento delle risorse previste.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l'apposita modulistica, presente sulla pagina web dell'Agenzia Regionale per il Lavoro all'indirizzo: <a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-assunzione-determinato-disabili-2023">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-assunzione-determinato-disabili-2023</a> e inviate a mezzo PEC a: <a href="mailto:arlavoro.servipl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it">arlavoro.servipl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (TEMPO PIENO O PARZIALE) <sup>75</sup>	<p>Incentivo economico pari al 60% del costo salariale lordo presunto per i datori di lavoro non soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 e per quelli obbligati che assumono oltre la quota d'obbligo. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>Incentivo economico pari al 40% del costo salariale lordo presunto per</p>

<sup>75</sup> Nel caso in cui i lavoratori con disabilità abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915 del 23/12/1978 e successive modificazioni, la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere inferiore a 12 mesi, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe. La durata del contratto a tempo determinato non può, invece, essere inferiore a 6 mesi, raggiunta anche per effetto di eventuali proroghe, nel caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva o psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Per questa ultima tipologia di lavoratori, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 12 mesi (anche per effetto di eventuale proroga), il datore di lavoro dovrà dichiarare che non ha usufruito e/o non intende usufruire dell'incentivo contributivo previsto dall'art. 13, c. 1-bis, della L. n. 68 del 12/03/1999.

	<p>i datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di persone con disabilità di cui alla legge L. n. 68 del 12/03/1999. La durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, tali percentuali, su richiesta del datore di lavoro, vengono integrate fino al 100%.<sup>76</sup> Tale trasformazione deve essere garantita per almeno 12 mesi, salvo risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di: licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni volontarie (non per giusta causa).</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>      Datori di lavoro privati.<sup>77</sup></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>      Tutti i settori di attività economica.</p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>      Regione Emilia-Romagna.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>	<p>L’incentivo in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all’art. 8, c. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>	<p>L’agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>	<p>L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 17 del 01/08/2005; D.G.R n. 1920 del 21/12/2020; D.G.R. n. 107 del 30/01/2023, Determinazione n. 458 del 16/03/2023; Determinazione n. 1278 del 28/06/2023, Determinazione n. 1500 del 11/08/2023.</p>
<p><b>LINK REGIONALE</b></p>	<p><a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-assunzione-determinato-disabili-2023">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-assunzione-determinato-disabili-2023</a></p> <p><a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-trasformazione-indeterminato-disabili-2023">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-incentivi-trasformazione-indeterminato-disabili-2023</a></p>

<sup>76</sup> In caso di trasformazione anticipata del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato rispetto alla durata iniziale prevista, l’incentivo resta ammissibile e verrà ricalcolato in base alla effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo determinato.

<sup>77</sup> Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.

## Regione Emilia-Romagna – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2023

Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro anche in riposta alla emergenza sanitaria Covid-19 a favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili – Anni 2020-2021-2022-2023 (Determinazione dirigenziale n. 786 del 15/05/2020).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Contributo economico diretto a favorire l’inserimento lavorativo di persone con disabilità attraverso interventi di adeguamento del posto di lavoro.
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persones con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% e che, al momento della presentazione della domanda e della erogazione del contributo, risultano già in forza ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Persones con disabilità che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% iscritte al Collocamento Mirato ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 o lavoratori con disabilità rientranti in altre categorie riconosciute rilevanti ai fini della L. n. 68 del 12/03/1999 che, al momento della presentazione della domanda, non siano ancora assunti ma verranno assunti a tempo indeterminato o determinato (per una durata minima di almeno 12 mesi), comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In questi casi il lavoratore deve essere già stato individuato e disponibile ad essere assunto al momento della presentazione della domanda.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori in condizione di disabilità devono essere iscritti negli elenchi della L. n. 68 del 12/03/1999, tenuti dagli Uffici per il Collocamento Mirato dell’Emilia-Romagna.</p> <p>L’intervento di adattamento del posto di lavoro, per il quale si chiede il contributo, deve essere pertinente e direttamente correlato alle caratteristiche e limitazioni funzionali del lavoratore con disabilità.</p> <p>L’adattamento funzionale può essere effettuato solo presso le sedi legali e/o operative di datori di lavoro ubicati nel territorio della regione Emilia-Romagna.</p> <p>Il datore di lavoro può presentare richiesta di contributo per interventi relativi anche a più lavoratori.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate non oltre le ore 12:00 del 31/12/2023 e verranno accettate fino all’esaurimento delle risorse previste.
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le richieste di contributo devono essere compilate, in tutte le loro parti, esclusivamente attraverso l’apposita modulistica, presente sulla pagina web dell’Agenzia Regionale per il Lavoro all’indirizzo: <a href="https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi">https://www.agenzialavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi</a> e inviate a mezzo PEC a: <a href="mailto:arlavoro.serviopl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it">arlavoro.serviopl@postacert.regione.Emilia-Romagna.it</a> .
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<p>Contributo economico pari all’80% della spesa sostenuta, sino a un massimo di € 25.000,<sup>78</sup> per i datori di lavoro obbligati alle assunzioni di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Contributo economico pari al 95% della spesa sostenuta, sino a un massimo di € 25.000,<sup>79</sup> per i datori di lavoro non obbligati alle assunzioni di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999, che risultano quindi aver effettuato assunzioni in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all’art. 3, c. 1.</p> <p><b>Spese ammissibili</b></p> <p>Sono ammissibili le seguenti categorie di spese (al netto di IVA e di altre imposte e tasse):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- acquisto/noleggio/leasing di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi;</li><li>- effettuazione o acquisizione lavori edili per realizzazione o adeguamento impianti, compreso l’abbattimento di barriere architettoniche e gli interventi finalizzati a favorire la mobilità autonoma nell’ambiente lavorativo oggetto di contributo;</li></ul>

<sup>78</sup> In caso di opere di adeguamento di aree o locali destinato al dipendente disabile che comporti un beneficio generale anche in favore del restante personale e/o clienti/utenti, verrà eseguita una attenta valutazione tecnica degli elementi progettuali fermo restando che il contributo spettante verrà ridotto al 50% e comunque per un importo massimo corrispondente alla metà dell’importo massimo finanziabile (€ 12.500). Rientrano in tali fattispecie, ad esempio, gli interventi per il superamento dei dislivelli quali ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, la ristrutturazione dei servizi igienici, ecc.

<sup>79</sup> Cfr. nota 78.

- acquisto o sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali;
- svolgimento diretto o acquisizione di servizi di presidio e gestione del progetto;
- acquisto o adeguamento tecnico di centralini per lavoratori non vedenti;
- costi legati alla completa messa in sicurezza dei luoghi di lavoro che si rendono necessari per l'emergenza Covid-19;
- acquisto o noleggio per approntamento di postazioni lavoro a distanza;
- acquisizione di servizi di consulenza per la definizione del progetto e la sua realizzazione;
- spese dedicate alla consulenza e addestramento all'uso della strumentazione tecnologica e dei dispositivi oggetto dell'intervento.

Le spese per le acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono rimborsate per intero.

Per gli interventi riferibili all'emergenza Covid-19, relativi alla messa in sicurezza in termini di pulizia, sanificazione e protezione personale, è previsto un contributo fino a un massimo di € 500 per ogni lavoratore disabile.

#### **Spese non ammissibili**

- tutte le tipologie di spese non ricomprese nella Sezione "Spese ammissibili";
- spese di gestione ordinaria, ripetitive e riconducibili al funzionamento dell'impresa non correlate direttamente al lavoratore disabile e non ricomprese nella Sezione "Spese ammissibili";
- spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- spese documentate unicamente da note e ricevute;
- spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati, ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- spese effettuate e/o fatturate al beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro pubblici <sup>80</sup> e privati. <sup>81</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Regione Emilia-Romagna.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'agevolazione in trattazione è ammissibile al cumulo. Conformemente all'art. 8, c. 6, del Reg. (UE) n. 651/2014, gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del suddetto regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 17 del 01/08/2005; Determinazione dirigenziale n. 786 del 15/05/2020; Avviso pubblico per la presentazione di domande di contributo per adattamento posti di lavoro anche in risposta alla emergenza sanitaria covid-19 a favore di persone con disabilità – Fondo Regionale Disabili anni 2020-2021-2022-2023.	
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-">https://www.agenzia lavoro.emr.it/normativa/bandi-e-avvisi/avvisi-e-bandi/avviso-pubblico-per-la-</a>	

<sup>80</sup> I datori di lavoro pubblici possono presentare richiesta di contributo limitatamente ad acquisizioni o trasformazioni tecniche dei centralini telefonici finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti di cui alla L. n. 113 del 29/03/1985.

<sup>81</sup> Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno la natura di imprenditore.



[presentazione-di-domande-di-contributo-per-adattamento-posti-di-lavoro-a-favore-di-persone-con-disabilita-anche-in-risposta-alla-emergenza-sanitaria-covid-19](#)

## Regione Friuli-Venezia Giulia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Regolamento regionale che disciplina le modalità di concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005 (Decreto del Presidente Regionale n. 177 del 15/12/2020).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato di persone con disabilità.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Lavoratori con disabilità di cui all'art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 e assunti con le procedure della medesima legge.</p> <p>Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (L. n. 482 del 02/04/1968, "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro.</p> <p>Lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della L. n. 68 del 12/03/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della medesima legge.</p> <p>Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le assunzioni incentivate non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati.</p> <p>Non devono riguardare lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente superiore ai 180 giorni nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda, fatta eccezione per rapporti di lavoro intermittenti.</p> <p>Devono avere ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono nel territorio regionale.</p> <p>Non devono essere riferibili a trasferimenti di azienda di cui all'art. 2112 del Codice civile, salvi i casi di cui all'art. 47, cc. 4-bis o 5, della L. n. 428 del 29/12/1990.</p> <p>Le assunzioni, qualora effettuate da ditte individuali o da esercenti le libere professioni in forma individuale, non devono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Fino ad esaurimento delle risorse disponibili.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le richieste di contributo devono essere compilate, sottoscritte e presentate esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito <a href="http://www.regione.fvg.it">www.regione.fvg.it</a> nella sezione dedicata al Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, c. 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.</p> <p>La presentazione deve avvenire entro 30 giorni dall'assunzione a tempo indeterminato o determinato, ovvero entro 30 giorni dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.</p>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	<p>€ 12.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità da parte di datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.</p> <p>€ 6.000 in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, sia da parte di datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68 del</p>

	<p>LAVORO A TEMPO DETERMINATO</p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro intermittente; Assunzioni effettuate a seguito di stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs n. 276 del 10/09/2003.</p>	<p>12/03/1999 che da quelli non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.</p> <p>L'ammontare degli incentivi è maggiorato di € 1.500 nei seguenti casi:</p> <p>a) lavoratori di età pari o superiore a 50 anni; b) lavoratrici donne; c) lavoratori con particolari difficoltà di inserimento al lavoro.<sup>82</sup></p> <p>Le assunzioni a tempo indeterminato devono essere garantite per almeno 36 mesi e prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.</p> <p>€ 6.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità da parte di datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68 del 12/03/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.</p> <p>Le assunzioni a tempo determinato devono avere una durata non inferiore a 12 mesi e prevedere almeno 15 ore settimanali di lavoro.</p>
<p><b>DATORE DI LAVORO</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b></p> <p><b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b></p> <p><b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b></p>	<p>Datori di lavoro privati.<sup>83</sup></p> <p>Tutti i settori di attività economica.</p> <p>Regione Friuli-Venezia Giulia.</p>
<p><b>CUMULABILITÀ</b></p>		<p>L'incentivo, per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato, è cumulabile, per le stesse spese ammissibili:</p> <p>a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo Reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.</p> <p>Gli incentivi per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori già in forza presso i datori di lavoro sono cumulabili con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.</p>
<p><b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b></p>		<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato.</p> <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei lavoratori già in forza presso i datori di lavoro.</p>
<p><b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b></p>		<p>L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 177 del 15/12/2020; Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 155 del 29/11/2022.</p>
<p><b>LINK REGIONALE</b></p>		<p><a href="https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4">https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4</a></p>

<sup>82</sup> Le maggiorazioni sono cumulabili fra loro. Le maggiorazioni di cui alle lettere a) e b) non sono concesse, relativamente alla stabilizzazione di lavoratori con disabilità, qualora siano state già concesse allo stesso datore di lavoro richiedente per l'assunzione del medesimo lavoratore.

<sup>83</sup> Tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999 e datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

## Regione Friuli-Venezia Giulia – Altre agevolazioni Persone con disabilità – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Regolamento regionale che disciplina le modalità di concessione di contributi a valere sulle risorse del Fondo regionale per le persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005 (Decreto del Presidente Regionale n. 177 del 15/12/2020).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Contributo economico diretto a favorire la promozione, l'incentivazione, la realizzazione e la stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Lavoratori con disabilità di cui all'art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999, iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 e assunti con le procedure della medesima legge.</p> <p>Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (L. n. 482 del 02/04/1968, "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), che presentino particolare difficoltà di mantenimento al lavoro.</p> <p>Lavoratori con disabilità che sono stati computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 della L. n. 68 del 12/03/1999 in costanza di rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 4, c. 4, della medesima legge.</p> <p>Lavoratori con disabilità già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999 o della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento o il proseguimento del rapporto di lavoro.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Gli interventi agevolati devono essere effettuati presso la sede legale/operativa di datori di lavoro ubicata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Fino ad esaurimento delle risorse disponibili.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le richieste di contributo devono essere compilate, sottoscritte e presentate esclusivamente in via telematica tramite applicativo informatico a cui si accede, dal sito <a href="http://www.regione.fvg.it">www.regione.fvg.it</a> nella sezione dedicata al Regolamento, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'art. 65, c. 1, lett. b) del Codice dell'Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). La domanda si considera presentata nella data di avvenuta trasmissione comprovata dal sistema informatico.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA INTERVENTO AGEVOLATO</b>	<b>IMPORTO</b>
	Realizzazione e adeguamento del posto di lavoro (art. 8 del Regolamento)	€ 10.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.
	Rimozione delle barriere architettoniche e di diversa natura (art. 9 del Regolamento)	€ 10.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità assunto con contratto a tempo indeterminato.
	Rielaborazione delle modalità lavorative per renderle adeguate al lavoro agile o a forme concordate di telelavoro (art. 10 del Regolamento)	€ 8.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità.
	Iniziative volte a garantire l'accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti (art. 11 del Regolamento)	€ 2.000 per interventi a favore del lavoratore con disabilità per la durata massima di dodici mesi dall'assunzione.
	Iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità (art. 12 del Regolamento)	€ 3.000 per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da un lavoratore, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, per la riabilitazione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs n. 119 del 18/07/2011, per la durata massima di 12 mesi.
	Iniziative volte a sostenere la formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo (art.	€ 15.000 per la formazione di un lavoratore, assunto con contratto a tempo indeterminato, a cui è stato affidato l'incarico di responsabile dell'inserimento

	13 del Regolamento) Attività di tutoraggio interno (art. 14 del Regolamento)	lavorativo. € 15.000, per singolo intervento, per la copertura dei costi salariali lordi relativi alle ore impiegate da dipendenti del datore di lavoro per attività di tutoraggio dedicata all'assistenza dei lavoratori con disabilità, per la durata massima di dodici mesi.
	Attività di tutoraggio esterno (art. 15 del Regolamento)	€ 15.000, per singolo intervento, per le spese sostenute per attività di tutoraggio svolta da tecnici esterni, non dipendenti dal datore di lavoro, con specifiche competenze, per la durata massima di 12 mesi.
	Attività formative rivolte al personale dell'azienda in cui sono inseriti lavoratori con disabilità (art. 16 del Regolamento)	€ 15.000 per le spese sostenute dal datore di lavoro per attività formative finalizzate alla diffusione della integrazione e inclusione sociale e lavorativa rivolte ai lavoratori, anche incaricati del tutoraggio di lavoratore con disabilità, per la durata massima di 3 mesi, purché non riconducibili a formazione obbligatoria.
	Tirocini (art. 17 del Regolamento)	€ 3.500 per l'attivazione di tirocini extracurricolari in favori di soggetti con disabilità. Sono ammissibili le spese sostenute per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante. Il periodo di tirocinio finanziabile non può essere inferiore a mesi 2 e superiore a mesi 6.
	Progetti innovativi (art. 18 del Regolamento)	€ 60.000 progetti innovativi, fino ad un massimo di 3 progetti per anno solare, finalizzati ad incrementare gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità, tesi a migliorarne le condizioni lavorative e che creino le precondizioni per ulteriori futuri inserimenti, fatto salvo il divieto di doppia contribuzione. I progetti devono avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi.
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati. <sup>84</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Regione Friuli-Venezia Giulia.
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>Le agevolazioni di cui agli articoli 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, c. 6, lett. a) e b) del Regolamento sono cumulabili, per le stesse spese ammissibili:</p> <p>a) con altri aiuti di Stato o aiuti “<i>de minimis</i>” concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al Reg. (UE) n. 651/2014;</p> <p>b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo Reg. (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.</p> <p>Le agevolazioni di cui agli articoli 15, 17 e 18, c. 6, lett. b) del Regolamento sono cumulabili con altri aiuti “<i>de minimis</i>” a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto “<i>de minimis</i>” previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.</p>	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 18, c. 6, lett. a) e b) del Regolamento.</p> <p>L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti “<i>de minimis</i>” ai sensi della normativa vigente con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli, 15, 17 e 18, c. 6, lett. b) del Regolamento.</p>	

<sup>84</sup> Tutti i datori di lavoro privati soggetti all'obbligo di assunzione di cui alla L. n. 68/1999 e datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione in quanto hanno già coperto l'intera quota d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999 o perché occupano un numero di dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

L. n. 68 del 12/03/1999; L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 177 del 15/12/2020; Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli interventi contributivi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all'art. 39 della L.R. n. 18 del 09/08/2005; D.P.Reg. n. 155 del 29/11/2022.

**LINK REGIONALE**

<https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/#id4>

## Regione Liguria – Incentivo Settore turismo – Scadenza 31/12/2023

Avviso pubblico per l'erogazione di bonus assunzionali nel settore del turismo di cui al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2023 (D.G.R. n. 264/2023; D.G.R. n. 579/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione nei settori della filiera turistica con contratti a tempo indeterminato e determinato di persone prive di impiego presso datori di lavoro con sede operativa nel territorio della Regione Liguria.		
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone prive di rapporti di lavoro in essere, con l'esclusione dei rapporti di lavoro intermittente.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le assunzioni devono essere effettuate presso unità operative ubicate nella regione Liguria.</p> <p>L'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati dal 01/03/2023 e ancora in essere alla data di presentazione della domanda.</p>		
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande di ammissione al contributo possono essere presentate nel periodo compreso tra il giorno 28/06/2023 e il giorno 31/12/2023 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30, salvo festività), fatta salva la possibilità da parte di F.I.L.S.E. di chiudere anticipatamente lo sportello laddove le domande pervenute superassero la dotazione finanziaria stanziata.		
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le domande di ammissione all'agevolazione devono essere redatte esclusivamente <i>on line</i> , accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet <a href="http://www.filse.it">www.filse.it</a> , oppure dal sito <a href="http://www.filseonline.regione.liguria.it">www.filseonline.regione.liguria.it</a> , compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell'impresa con firma digitale o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.		
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>	<b>CODICE ATECO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE E IN ATTUAZIONE DEL VINCOLO ASSOCIATIVO CON COOPERATIVA DI LAVORO AI SENSI DELLA L. 142/2001)	€ 6.000 per lavoratore.	55.10.00, 55.20.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20, 56.21.00, 79.11.00, 79.12.00, 82.30.00, 96.09.05, 93.29.20, 56.10.12, 56.10.11, 56.10.30, 56.30.00.
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	€ 1.500 per lavoratore e durata del contratto pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi. € 3.000 per lavoratore e durata del contratto pari o superiore a 8 mesi e inferiore agli 9 mesi. € 4.000 per lavoratore e durata del contratto pari o superiore a 9 mesi.	55.10.00, 55.20.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20, 56.21.00, 79.11.00, 79.12.00, 82.30.00, 96.09.05.
		€ 2.000 per lavoratore e durata del contratto pari o superiore a 7 mesi e inferiore agli 8 mesi. € 3.000 per lavoratore e durata del contratto pari o superiore a 8 mesi e inferiore agli 9 mesi. € 4.000 per lavoratore e durata del contratto pari o superiore a 9 mesi.	93.29.20
<p>In caso di proroga di contratto a tempo determinato di durata inferiore alla durata minima, l'incentivo può essere riconosciuto purché il contratto abbia una durata complessiva pari alle durate sopra indicate. Nel caso di interruzione temporale tra i contratti non sarà riconosciuto l'incentivo.</p> <p>In caso di proroga di contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come descritto nelle tabelle che seguono (Tab. 1 e 2).</p>			

Tab. 1 Maggiorazioni per proroghe o trasformazioni di cui ai Codici Ateco 55.10.00, 55.20.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20, 56.21.00, 79.11.00, 79.12.00, 82.30.00, 96.09.05

Durata del contratto iniziale a tempo determinato	Durata della proroga	Maggiorazione per proroga applicabile all'incentivo già riconosciuto	Maggiorazione per trasformazione del contratto applicabile all'incentivo già riconosciuto
Pari o superiore a 7 mesi e inferiore a 8 mesi	Pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi	€ 1.500	€ 4.500
	Maggiore o uguale a 9 mesi	€ 2.500	
Pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi	Maggiore o uguale a 9 mesi	€ 1.000	€ 3.000
Pari o superiore a 9 mesi			€ 2.000

Tab. 2 Maggiorazioni per proroghe o trasformazioni di cui al Codice Ateco 93.29.20

Durata del contratto iniziale a tempo determinato	Durata della proroga	Maggiorazione per proroga applicabile all'incentivo già riconosciuto	Maggiorazione per trasformazione del contratto applicabile all'incentivo già riconosciuto
Pari o superiore a 7 mesi e inferiore a 8 mesi	Pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi	€ 1.000	€ 4.000
	Maggiore o uguale a 9 mesi	€ 2.000	
Pari o superiore a 8 mesi e inferiore a 9 mesi	Maggiore o uguale a 9 mesi	€ 1.000	€ 3.000
Pari o superiore a 9 mesi			€ 2.000

Infine, sono previste delle premialità alternative e non cumulabili tra loro per determinate casistiche, come di seguito specificate (Tab. 3).

Tab. 3 Premialità

Tipologia	Premialità
Impresa iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all'art. 15 della LR. del 13/08/2007, n. 30, o autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria e dal sistema camerale.	Maggiorazione del 10% al verificarsi di una o di entrambe le casistiche.
Impresa che abbia stipulato, a far data dal 01/01/2023, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro.	Maggiorazione del 30%.
Assunzione di persona con disabilità, di cui all'art.1 della L. n. 68/1999, oltre l'obbligo previsto.	Maggiorazione del 35%.
Assunzione di persona abbia un Patto di servizio o Patto per il Lavoro attivo nell'ambito del Programma "Garanzia Occupabilità dei Lavoratori" (G.O.L.).	Maggiorazione del 10%.
Assunzione di persona che sia componente di un nucleo familiare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla legge di conversione del 28/03/2019 n. 26.	Maggiorazione del 10%.

#### Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".

#### DATORE DI LAVORO

##### TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

##### SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Settore turistico Codici Ateco 55.10.00, 55.20.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.30.00, 55.90.10, 55.90.20, 56.21.00, 79.11.00, 79.12.00, 82.30.00, 96.09.05, 93.29.20, 56.10.12, 56.10.11, 56.10.30, 56.30.00

##### AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Liguria.

<b>CUMULABILITÀ</b>	L'incentivo in trattazione non è cumulabile con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall'Unione Europea.
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti " <i>de minimis</i> " ai sensi della normativa vigente.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	D.G.R. n. 156 del 24-02-2023; D.G.R. n. 264 del 23 marzo 2023; D.G.R. n. 579 del 22/06/2023/2023.
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetition/3504:avviso-bonus-patto-turismo-2023.html">https://www.regione.liguria.it/homepage-bandi-e-avvisi/publiccompetition/3504:avviso-bonus-patto-turismo-2023.html</a>

## Regione Lombardia – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2024

Avvisi pubblici provinciali a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul Fondo regionale istituito con L.R. n. 13 del 04/08/2003 – Annualità 2023-2024 - (D.G.R. n. 7273 del 07/11/2022).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	<p>Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di persone con disabilità.</p> <p>L’incentivo è promosso da Regione Lombardia in attuazione degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e del Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023, e realizzata attraverso avvisi provinciali.</p>	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone con disabilità iscritte alle liste di collocamento mirato L. n. 68 del 12/03/1999;</p> <p>Giovani uscenti dalle scuole, fino a 6 mesi dopo la conclusione del percorso scolastico, in possesso della certificazione del grado di disabilità in coerenza con i criteri previsti dall’art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L’incentivo è graduato in relazione alla durata del contratto e alla fascia d’intensità d’aiuto di appartenenza, di cui alla D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013 e ss.mm.ii. L’assegnazione ad una delle 4 fasce avviene in base ai seguenti criteri e relativi pesi: distanza dal mercato del lavoro, grado di disabilità, età, titolo di studio e genere.</p> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Lombardia.</p> <p>Al momento della presentazione della domanda, i datori di lavoro non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo in trattazione, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.</p> <p>L’incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l’incentivo.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati successivamente alla data di pubblicazione di ciascun avviso provinciale.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le domande possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 31/12/2024.</p>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente per mezzo del sistema informativo “Sintesi” della Provincia territorialmente competente per la sede di lavoro presso cui avviene l’assunzione o l’erogazione dei servizi.</p>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	<p>€ 12.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 1.</p> <p>€ 13.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 2.</p> <p>€ 14.500 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 3.</p> <p>€ 16.000 per assunzioni di lavoratori con disabilità appartenenti alla fascia 4.</p> <p>Tali massimali sono previsti sia per le assunzioni che concorrono all’assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 che per quelle che non concorrono.</p>

LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO (ANCHE A  
SCOPO DI  
SOMMINISTRAZIONE)

L'importo degli incentivi per le assunzioni di lavoratori con disabilità, che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e per quelle che non concorrono, sono articolati come segue:

Fascia d'aiuto	Durata del contratto			
	Tempo determinato/Somministrato		Tempo determinato	Somministrato
	Da 3 mesi e inferiore a 6 mesi <sup>85</sup>	Da 6 mesi e inferiore a 12 mesi	Di 12 mesi	Da 12 mesi
Fascia 1	€ 2.500	€ 4.500	€ 9.500	€ 9.500
Fascia 2	€ 3.000	€ 5.000	€ 10.000	€ 10.000
Fascia 3	€ 3.500	€ 6.000	€ 11.000	€ 11.000
Fascia 4	€ 4.000	€ 7.000	€ 12.000	€ 12.000

In caso di proroga o di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l'incentivo viene calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo; ai fini del calcolo verranno considerati anche gli incentivi già riconosciuti sul precedente bando Dote Impresa Collocamento Mirato.

**Tipologie contrattuali escluse**

Lavoro a progetto / collaborazione coordinata e continuativa;  
Lavoro occasionale;  
Lavoro accessorio;  
Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);  
Lavoro autonomo nello spettacolo;  
Contratto di agenzia;  
Associazione in partecipazione;  
Lavoro intermittente/a chiamata.

**DATORE DI LAVORO**

**TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro privati.

**SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Tutti i settori di attività economica.

**AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Regione Lombardia.

**CUMULABILITÀ**

Gli incentivi in trattazione non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L. n. 68 del 12/03/1999; D.G.R. n. 1106 del 20/12/2013; D.G.R. n. 3193 del 03/06/2020; D.G.R. n. 7273 del 07/11/2022.

**LINK REGIONALE**

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/linee-indirizzo-inserimento-disabili/linee-indirizzo-inserimento-disabili>

<sup>85</sup> Massimali previsti solo per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999.

## Regione Lombardia – Incentivo Persone prive di impiego – Scadenza 13/12/2024

Avviso pubblico Formare per assumere - Incentivi occupazionali associati a *voucher* per l'adeguamento delle competenze (D.G.R. n. 7336 del 14/11/2022).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	<p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o apprendistato di persone prive di impiego. All'incentivo è associato il finanziamento di percorsi formativi, attraverso l'erogazione di <i>voucher</i>, per colmare il <i>gap</i> di profili e competenze in fase di assunzione.</p>	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Soggetti che alla data di assunzione risultano privi di impiego (di tipo subordinato o parasubordinato) da almeno 30 giorni.<sup>86</sup></p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'incentivo non è ammissibile nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'assunzione di un soggetto che ha una misura regionale di politica attiva (nell'ambito del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori in attuazione del PNRR, Dote Unica Lavoro Fase 4, Garanzia Giovani Fase II o Azioni di Rete per il Lavoro Fase II) in corso al momento dell'assunzione, oppure conclusa nei 180 giorni precedenti la data di assunzione;</li> <li>- se, per lo stesso soggetto, al beneficiario è stata già concessa un'agevolazione nell'ambito dei seguenti bandi: Formazione continua a valere sul PR FSE+ 2021-2027; Formare per assumere (prima attuazione) e Incentivi occupazionali, a valere sull'Accordo "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del D.L. n. 34/2020".</li> </ul> <p>L'incentivo è concesso a fronte di contratti di lavoro subordinato attivati presso unità produttive/sedi operative della Lombardia.</p> <p>I contratti sottoscritti potranno essere a tempo pieno o a tempo parziale di almeno 20 ore settimanali medie.</p> <p>Non sono ammesse proroghe o trasformazioni dei contratti agevolati.</p> <p>Sono escluse tutte le forme contrattuali che non garantiscono la continuità del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi.</p> <p>Sono altresì esclusi i contratti relativi a inserimenti lavorativi di persone che, nei 180 giorni precedenti la data di assunzione per cui si richiede l'incentivo, hanno effettuato un tirocinio o svolto attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro.</p> <p>Sono ammessi al finanziamento i contratti di lavoro sottoscritti a partire dal 01/12/2022.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le domande possono essere presentate a decorrere dal 13/12/2022 alle ore 12.00 e, salvo proroghe, fino al 13/12/2024 alle ore 17.00, e comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.</p>	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente attraverso il Sistema Informativo Bandi Online raggiungibile all'indirizzo <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a>.</p> <p>Nell'apposita sezione del sito <a href="http://www.bandiregione.lombardia.it">www.bandiregione.lombardia.it</a> e <a href="https://www.unioncamerelombardia.it">https://www.unioncamerelombardia.it</a> è disponibile la documentazione tecnica sulle modalità di accesso e presentazione della domanda.</p> <p>Le domande di concessione dell'agevolazione, comprensive di incentivo occupazionale e di <i>voucher</i> per la formazione (se utilizzato), devono essere presentate successivamente all'assunzione del destinatario.</p>	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<p>€ 4.000 per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 54 anni.</p> <p>€ 6.000 per assunzioni di donne prive di impiego fino a 54 anni.</p> <p>€ 6.000 per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 55 anni.</p> <p>€ 8.000 per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 55 anni.</p> <p>Tali importi sono maggiorati di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.</p>

<sup>86</sup> Con riferimento alle tempistiche previste dall'Avviso in trattazione, tutti i giorni sono da intendersi di calendario.

	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DI ALMENO 12 MESI)	<p>€ 4.000 per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 54 anni.</p> <p>€ 6.000 per assunzioni di donne prive di impiego fino a 54 anni.</p> <p>€ 6.000 per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 55 anni.</p> <p>€ 8.000 per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 55 anni.</p> <p>Tali importi sono maggiorati di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.</p>
	APPRENDISTATO	<p>€ 1.500 per assunzioni di uomini privi di impiego fino a 29 anni.</p> <p>€ 2.500 per assunzioni di donne prive di impiego fino a 29 anni.</p> <p>€ 4.000 per assunzioni di uomini privi di impiego a partire da 30 anni.</p> <p>€ 7.000 per assunzioni di donne prive di impiego a partire da 30 anni.</p> <p>Tali importi sono maggiorati di € 1.000 se l'assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.</p>
<p>Al fine di colmare il <i>gap</i> di profili e competenze, è riconosciuto un <i>voucher</i> per la formazione,<sup>87</sup> a seguito dell'assunzione, a copertura del costo sostenuto per il percorso formativo, fino un valore massimo di € 3.000, a fronte del servizio fruito e completato e della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato. L'incentivo è riconosciuto successivamente al completamento del percorso formativo (qualora previsto) ed è subordinato all'effettività del contratto di lavoro e alla permanenza del lavoratore presso l'impresa per almeno 12 mesi, fatta salva una conclusione anticipata del rapporto di lavoro non addebitabile al datore di lavoro che determini la riparametrazione dell'incentivo</p>		
<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Lavoro domestico;</p> <p>Lavoro intermittente;</p> <p>Lavoro in somministrazione;</p> <p>Lavoro intermittente o a chiamata;</p> <p>Lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa;</p> <p>Lavoro occasionale e accessorio;</p> <p>Contratto di agenzia;</p> <p>Lavoro o attività socialmente utile (LSU - ASU);</p> <p>Associazione in partecipazione.</p>		
DATORE DI LAVORO	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica, ad eccezione di 96.04.1; 96.04.10; 92.00.01; 92.00.02; 92.00.09; 47.78.94.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Regione Lombardia.
<b>CUMULABILITÀ</b>	L'agevolazione non è cumulabile con ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per gli stessi servizi finanziati dall'Avviso in trattazione.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	D.G.R. n. 7336 del 14/11/2022; D.R. n. 17400 del 30/11/2022.	

<sup>87</sup> È riconosciuta la formazione da avviarsi a partire dalla pubblicazione dell'Avviso in trattazione e comunque entro 90 giorni dalla data di assunzione del lavoratore. Ai fini della riconoscibilità del *voucher*, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all'elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione con numero definitivo di iscrizione, da una Università legalmente riconosciuta con sede legale e operativa in Regione Lombardia ai sensi della L.R. n. 33/2004 o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

**LINK REGIONALE**

<https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/istruzione-formazione-lavoro/lavoro-occupazione/formare-assumere-incentivi-occupazionali-associati-voucher-adequamento-competenze-RLW12022026363>

## Regione Piemonte – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/12/2023

Avviso pubblico per l'erogazione di contributi rivolti ai datori di lavoro per favorire l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità – Annualità 2023.

<p><b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b></p>	<p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o contratto di apprendistato di persone con disabilità.</p> <p>L'intervento prevede ulteriori misure relativamente a incentivi per il mantenimento lavorativo, il rimborso per l'attivazione di tirocini, servizi di consulenza e contributi per l'acquisto di ausili e accomodamenti volti a potenziare gli aiuti all'ingresso e alla permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità.</p>	
<p><b>DESTINATARI</b></p>	<p>Persone con disabilità di cui all'art. 1 della L. n. 68 del 12/03/1999, disoccupate o inoccupate iscritte alle liste di collocamento mirato della Regione Piemonte.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Sono ammesse all'incentivo le assunzioni con contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato ai sensi della L. n. 68/1999 per le quali sia stato rilasciato il Nulla Osta.</p> <p>L'incentivo è modulato in relazione a tre elementi: età, percentuale di invalidità, disabilità psichica mentale, psichica intellettiva e sensoriale.</p> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della Regione Piemonte.</p> <p>Le aziende soggette agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 devono essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 3 della legge ovvero aver sottoscritto una convenzione ex art. 11 della L. n. 68/1999.</p> <p>Al momento della presentazione della domanda, i datori di lavoro non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi nella sede per la quale viene richiesto il contributo in trattazione, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.</p> <p>L'incentivo non è erogabile per i lavoratori che abbiano avuto contratti a tempo indeterminato, nella stessa azienda, nei 12 mesi antecedenti la data di avviamento per la quale si chiede l'incentivo.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione di tipo subordinato a tempo indeterminato o determinato stipulati successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso in trattazione.</p>	
<p><b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b></p>	<p>Le domande di contributo possono essere presentate fino al 31/12/2023.</p> <p>Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di conclusione del rapporto di lavoro incentivato. In caso di assunzioni a tempo indeterminato e apprendistato la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni, decorsi i 12 mesi dall'assunzione.</p>	
<p><b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b></p>	<p>La richiesta di incentivo all'assunzione avviene tramite compilazione on-line della domanda sul sistema informativo "Contributi FRD".</p> <p>Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso la procedura telematica accessibile dal sito <a href="http://www.contributifrd.it">www.contributifrd.it</a>. La procedura telematica è disponibile previa registrazione del soggetto richiedente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente e password). L'inserimento delle credenziali permette l'accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la presentazione della domanda.</p>	
<p><b>AGEVOLAZIONE</b></p>	<p><b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b></p> <p>LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)</p>	<p><b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b></p> <p>€ 9.600 per assunzioni di lavoratori con età inferiore a 50 anni e una disabilità inferiore o uguale al 74% (Fascia 1).</p> <p>€ 12.000 per assunzioni di lavoratori con età uguale o superiore a 50 anni e una disabilità maggiore del 74% o con disabilità psichica mentale, psichica intellettiva o sensoriale (Fascia 2).</p> <p>Tali massimali sono previsti sia per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 che per quelle che non concorrono.</p> <p>In caso di rapporto di lavoro part-time l'importo è riconosciuto per intero se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 30 ore settimanali.</p>

LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO (ANCHE A  
SCOPO DI  
SOMMINISTRAZIONE)

€ 7.200, importo massimo per 12 mesi, per assunzioni di lavoratori con età inferiore a 50 anni e una disabilità inferiore o uguale al 74% (Fascia 1), riparametrato e applicato su base mensile.

€ 9.000, importo massimo per 12 mesi, per assunzioni di lavoratori con età uguale o superiore a 50 anni e una disabilità maggiore del 74% o con disabilità psichica mentale, psichica intellettiva o sensoriale (Fascia 2), riparametrato e applicato su base mensile.

Il contributo è riconosciuto *una tantum* per ciascun lavoratore inserito in organico per un periodo di tempo:

- non inferiore a 6 mesi, per le assunzioni che non concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999;
- non inferiore a 6 mesi, per le assunzioni che concorrono all'assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 (12 mesi in caso di contratto di somministrazione).

In caso di rapporto di lavoro *part-time* l'importo è riconosciuto per intero se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 30 ore settimanali.

In caso di proroga o di trasformazione di un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l'incentivo viene calcolato tenendo conto di quanto già usufruito a seguito della prima domanda di incentivo,

APPRENDISTATO

€ 9.600 per assunzioni di lavoratori con età inferiore a 50 anni e una disabilità inferiore o uguale al 74% (Fascia 1).

In caso di rapporto di lavoro *part-time* l'importo è riconosciuto per intero se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 30 ore settimanali.

Sono previste ulteriori misure, come di seguito articolate, che rivestono la specifica finalità di incentivazione dell'inserimento in tirocinio e del consolidamento dei rapporti di lavoro.

Misure	Importo contributo
Contributo per il mantenimento lavorativo della persona con disabilità occupata, ai sensi della L. n. 68/1999 a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, presso l'azienda da almeno 12 mesi.	€ 4.000 per lavoratori con età inferiore a 50 anni e una disabilità inferiore o uguale al 74% (Fascia 1). € 6.000 per lavoratori con età uguale o superiore a 50 anni e una disabilità maggiore del 74% o con disabilità psichica mentale, psichica intellettiva o sensoriale (Fascia 2).
Rimborso per l'attivazione di tirocini formativi e/o di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo e di inclusione per persone iscritte agli elenchi del collocamento mirato in Regione Piemonte.	€ 600 mensili, per un massimo di € 3.600 complessivi per persona a valere sulla stessa azienda, comprensivi di quanto erogato nelle annualità precedenti. € 200 rimborso forfettario per l'attivazione di tirocini.
Servizi di consulenza per la presentazione di un progetto nel quale sono descritti i servizi richiesti e le loro finalità, il risultato occupazionale che si intende conseguire in termini di nuove assunzioni o di mantenimento sul posto di lavoro (riqualificazione professionale o rafforzamento della posizione di lavoro) delle persone già in organico.	Il contributo è erogato per l'80% del costo sostenuto, entro i seguenti massimali: € 5.000 per impresa non in obbligo o fino a 35 dipendenti € 7.500,00 per impresa da 36 a 50 dipendenti. € 10.000 per impresa con più di 50 dipendenti. € 20.000 per associazioni di categoria e datoriali.
Contributi per l'acquisto di ausili e accomodamenti.	Il contributo è erogato per l'80% del costo sostenuto, entro i seguenti massimali: € 2.000 per l'attivazione del tirocinio di durata maggiore o uguale a 6 mesi. € 5.000 per dipendenti a tempo determinato 6-12 mesi. € 10.000 per dipendenti a tempo indeterminato o apprendistato.

#### Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".

DATORE DI LAVORO

**TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro pubblici<sup>88</sup> e privati.

**SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Tutti i settori di attività economica.

<sup>88</sup> I datori di lavoro pubblici non possono beneficiare di incentivi all'assunzione ma solo dei contributi relativi al rimborso per l'attivazione di tirocini, ai servizi di consulenza e ai contributi per l'acquisto di ausili e accomodamenti.

---

	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Regione Piemonte.
<b>CUMULABILITÀ</b>	Gli incentivi in trattazione sono cumulabili con altre agevolazioni fermo restando l'impossibilità di superare il 100% dei costi effettivamente sostenuti.	
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. n. 68 del 12/03/1999; Avviso pubblico "Bando per l'erogazione di contributi rivolti ai datori di lavoro per favorire l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro delle persone con disabilità – Annualità 2023".	
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://agenziapiemontelavoro.it/files/2022/09/Bando_contributi_FRD.pdf">https://agenziapiemontelavoro.it/files/2022/09/Bando_contributi_FRD.pdf</a>	

## Regione Sardegna – Incentivo Persone *under 35* e *over 35* – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Avviso pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica P.R. Sardegna FSE+ 2021-2027 (Determinazione n. 4000/44523 del 07/08/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico, sotto forma di sovvenzione parametrata sulla retribuzione mensile lorda, nei settori della filiera turistica, diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o parziale, di giovani <i>under 35</i> anni e disoccupati di lunga durata di età superiore ai 35 anni.																				
<b>DESTINATARI</b>	<p>Giovani di età inferiore ai 35 anni (34 anni e 364 giorni al momento della sottoscrizione del primo contratto di lavoro con l'impresa richiedente);</p> <p>Disoccupati, ai sensi del D. Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii., di età superiore ai 35 anni.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori <i>over 35</i> al momento dell'assunzione devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015.</p> <p>I lavoratori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna o emigrati di cui all'art. 2 della L.R. n. 7/1991;</li> <li>- aver assolto il diritto-dovere all'istruzione;</li> <li>- se cittadini non comunitari, essere residenti o domiciliati in Sardegna in possesso di regolare permesso di soggiorno.</li> </ul> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Sardegna.</p> <p>Inoltre, non devono aver effettuato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per ragioni diverse dalla giusta causa.</p> <p>Infine, le imprese non devono essere beneficiarie, al momento della presentazione della DAT (domanda di aiuto telematica), per gli stessi lavoratori, di altri incentivi all'assunzione di tipo economico/retributivo.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti instaurati dal 01/03/2023 e fino al 31 ottobre 2023.</p>																				
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le domande (DAT) possono essere presentate in due distinte finestre temporali, a seconda che l' Aiuto sia richiesto per lavoratori <i>under 35</i> e <i>over 35</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dalle ore 10:00 del 12/09/2023 e fino alle ore 23:59 del 26/09/2023 per il caricamento delle DAT a valere sui lavoratori <i>under 35</i>;</li> <li>- a partire dalle ore 10:00 del 13/09/2023 e fino alle ore 23:59 del 27/09/2023 per il caricamento delle DAT a valere sui lavoratori <i>over 35</i>.</li> </ul>																				
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le domande di contributo devono presentate esclusivamente utilizzando l'apposito applicativo reso disponibile dalla Regione Autonoma della Sardegna, all'interno del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: <a href="http://www.sardegna lavoro.it">www.sardegna lavoro.it</a> .																				
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>																			
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	L'incentivo per l'assunzione di giovani <i>under 35</i> e disoccupati <i>over 35</i> è modulato in base alle fasce della retribuzione lorda; la stessa sarà poi moltiplicata per la durata del contratto sottoscritto. Il numero massimo di mensilità per il quale è possibile calcolare l'incentivo è pari a 8.																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipologia di aiuto</th> <th colspan="4">Importo incentivo massimo concedibile</th> </tr> <tr> <th>Retribuzione maggiore di € 500 e minore o uguale a € 1.000</th> <th>Retribuzione maggiore e di € 1.000 e minore o uguale a € 1.500</th> <th>Retribuzione maggiore di € 1.500 e minore o uguale a € 2.000</th> <th>Retribuzione maggiore di € 2.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>De minimis</i></td> <td>€ 400</td> <td>€ 600</td> <td>€ 800</td> <td>€ 1.000</td> </tr> <tr> <td>In esenzione</td> <td>€ 213</td> <td>€ 427</td> <td>€ 640</td> <td>€ 854</td> </tr> </tbody> </table>	Tipologia di aiuto	Importo incentivo massimo concedibile				Retribuzione maggiore di € 500 e minore o uguale a € 1.000	Retribuzione maggiore e di € 1.000 e minore o uguale a € 1.500	Retribuzione maggiore di € 1.500 e minore o uguale a € 2.000	Retribuzione maggiore di € 2.000	<i>De minimis</i>	€ 400	€ 600	€ 800	€ 1.000	In esenzione	€ 213	€ 427	€ 640	€ 854
Tipologia di aiuto	Importo incentivo massimo concedibile																				
	Retribuzione maggiore di € 500 e minore o uguale a € 1.000	Retribuzione maggiore e di € 1.000 e minore o uguale a € 1.500	Retribuzione maggiore di € 1.500 e minore o uguale a € 2.000	Retribuzione maggiore di € 2.000																	
<i>De minimis</i>	€ 400	€ 600	€ 800	€ 1.000																	
In esenzione	€ 213	€ 427	€ 640	€ 854																	

In caso di assunzione a tempo parziale non potrà essere riconosciuto alcun incentivo qualora la percentuale sia inferiore al 50% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno

**LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

L'incentivo per l'assunzione di giovani *under 35* e disoccupati *over 35* è modulato in base alle fasce della retribuzione lorda; la stessa sarà poi moltiplicata per la durata del contratto sottoscritto. Il numero massimo di mensilità per il quale è possibile calcolare l'incentivo è pari a 8.

Tipologia di aiuto	Importo incentivo massimo concedibile			
	Retribuzione maggiore di € 500 e minore o uguale a € 1.000	Retribuzione maggiore e di € 1.000 e minore o uguale a € 1.500	Retribuzione maggiore di € 1.500 e minore o uguale a € 2.000	Retribuzione maggiore di € 2.000
<i>De minimis</i>	€ 400	€ 600	€ 800	€ 1.000
In esenzione	€ 213	€ 427	€ 640	€ 854

La durata minima del contratto è pari a 1 mese.

In caso di assunzione a tempo parziale non potrà essere riconosciuto alcun incentivo qualora la percentuale sia inferiore al 50% rispetto all'orario previsto dal CCNL per il tempo pieno

**Tipologie contrattuali escluse**

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".

**DATORE DI LAVORO**

**TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro privati.

**SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

33.15.00, 47.78.32, 47.81.0, 49.31.00, 49.32.10, 49.32.20, 49.39.01, 49.39.09, 50.10.00, 50.30.00, 51.10.20, 52.21.5, 52.22.09, 52.23.00, 55.10.00, 55.20.10, 55.20.20, 55.20.30, 55.20.40, 55.20.51, 55.20.52, 55.20.53, 55.30.00, 56.10.11, 56.10.12, 56.10.20, 56.10.30, 56.10.41, 56.10.42, 56.21.00, 56.30.00, 68.31.00, 77.11.00, 77.21.01, 77.21.02, 77.21.09, 77.29.10, 77.34.00, 77.39.94, 79.11.00, 79.12.00, 79.90.11, 79.90.19, 79.90.20, 81.21.00, 81.30.00, 82.30.00, 90.01.01, 90.01.09, 90.02.0, 90.04.00, 91.02.00, 91.03.00, 91.04.00, 93.11.20, 93.11.30, 93.11.90, 93.19.91, 93.19.92, 93.21.01, 93.21.02, 93.29.10, 93.29.20, 96.01.10, 96.01.20, 96.01.30, 96.04.10, 96.04.20, 96.09.04.

**AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Regione Sardegna.

**CUMULABILITÀ**

Non prevista.

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:

- Regime di aiuti "*de minimis*" ai sensi della normativa vigente;
- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.<sup>89</sup>

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

D.G.R. n. 7/8 del 28.2.2023, D.G.R. n. 11/31 del 23.3.2023; D.G.R. n. 17/25 del 4.5.2023; D.G.R. n. 18/9 del 18.5.2023; Determinazione n. 4000/44523 del 07/08/2023; Determinazione n. 4282/46580 del 04/09/2023.

**LINK REGIONALE**

<https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/169141792771973>

<sup>89</sup> In questo caso il datore di lavoro deve avere effettuato assunzioni che abbiano determinato un incremento occupazionale rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione e abbiano mantenuto detto requisito per tutto il periodo di assunzione agevolata.

## Regione Toscana – Incentivo Lavoratori provenienti da aziende in crisi – Scadenza fino ad esaurimento delle risorse disponibili

Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali (D.G.R. n. 310 del 16/07/2021, c.m. da D.G.R. n. 373 del 23/05/2022).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali nel territorio toscano.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale.</p> <p>Soggetti con disabilità iscritti negli elenchi del collocamento mirato di cui all’art. 8 della L. n. 68 del 12/03/1999 interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori al momento dell’assunzione devono trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 150/2015.</p> <p>Il rapporto di lavoro incentivato deve riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata, nei 6 mesi precedenti, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo, da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;</li> <li>- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di “impresa unica” così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;</li> <li>- da società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il datore di lavoro richiedente il contributo.</li> </ul> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell’assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato instaurati/trasformati a partire dal 01/01/2021.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande possono essere presentate a partire dal 17/07/2021 e fino ad esaurimento delle risorse.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante/datore di lavoro e presentate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: <a href="mailto:arti@postacert.toscana.it">arti@postacert.toscana.it</a> e recare ad oggetto: “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell’occupazione di lavoratori interessati da crisi aziendali”.	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)	<p>€ 8.000 per assunzioni a tempo pieno di lavoratori interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale.<sup>90</sup> L’incentivo è pari a € 4.000 in caso di assunzioni a tempo parziale, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento.</p> <p>€ 10.000 per assunzioni a tempo pieno di soggetti con disabilità che siano iscritti negli appositi elenchi del collocamento mirato, di cui all’art. 8 della L. n. 68 del 12/03/1999 interessati da licenziamenti collegati a crisi aziendali di particolare rilevanza per il territorio regionale o locale.<sup>91</sup> L’incentivo è pari a € 5.000 in caso di assunzioni a tempo parziale, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento.</p> <p>In caso di assunzione di donne è prevista una premialità del 5% per</p>

<sup>90</sup> Almeno 10 esuberi e 5 licenziamenti effettivi verificatisi complessivamente dal 2019 al 2024 determinati dalla riconversione, riorganizzazione, ristrutturazione, cessazione delle attività aziendali o parti di queste.

<sup>91</sup> Cfr. nota 90.

	<p>l'assunzione, sia a tempo pieno che parziale, fino a un massimo di € 10.000.</p> <p>Quanto previsto per le nuove assunzioni si applica anche per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, considerando la data di trasformazione del contratto alla stregua della data di assunzione.<sup>92</sup></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro domestico.</p>
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b> Datori di lavoro privati.
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b> Tutti i settori di attività economica.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b> Regione Toscana.
<b>CUMULABILITÀ</b>	Gli incentivi in trattazione non sono cumulabili con altre agevolazioni aventi stessa natura e finalità a valere sul medesimo Fondo Regionale Disabili e con altri eventuali aiuti per i quali non è prevista la cumulabilità.
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. n. 68 del 12/03/1999; D.G.R. n. 452 del 26/04/2021; Decreto dirigenziale n. 310 del 16/07/2021; D.G.R. n. 483 del 26/04/2022; Decreto dirigenziale n. 373 del 23/05/2022.
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-per-l-assegnazione-di-contribut-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-di-lavoratori-interessati-da-crisi-aziendali">https://arti.toscana.it/avviso-pubblico-per-l-assegnazione-di-contribut-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-di-lavoratori-interessati-da-crisi-aziendali</a>

<sup>92</sup> In questo caso, lo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii. del lavoratore per il quale viene richiesto il contributo deve risultare al momento dell'assunzione a tempo determinato.

## Regione Toscana – Incentivo Persone con disabilità psichica – Scadenze 31/10/2023 - 15/01/2024 - 29/02/2024

Avvisi pubblici per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati finalizzati a garantire incentivi all'assunzione degli iscritti alla L. n. 68/1999 con disabilità di natura psichica (D.G.R. n. 592/2022, come confermato dalla D.G.R. n. 631 del 05/06/2023).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	<p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con disabilità di natura psichica. L'intervento prevede la definizione di un "Progetto di inserimento lavorativo" nel quale sono ricomprese anche altre misure volte a sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di tali soggetti.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Soggetti con disabilità di natura psichica iscritti - al momento dell'assunzione - negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999 (disabili definiti psichici nella Relazione Conclusiva di cui al D.P.C.M. del 13/01/2000, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, c. 4, della L. n. 68 del 12/03/1999).</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'individuazione della persona con disabilità psichica da assumere può essere operata direttamente dall'impresa richiedente il contributo o tramite gli Uffici competenti per ambito territoriale.</p> <p>Il rapporto di lavoro incentivato deve riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata, nei 12 mesi precedenti la richiesta del contributo, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo, da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;</li><li>- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;</li><li>- da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il datore di lavoro richiedente il contributo.</li></ul> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e s.m.i.).</p> <p>Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato instaurati/trasformati a partire dal 14/01/2023.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le domande possono essere presentate da parte degli interessati a decorrere dal 03/08/2023 e, salvo esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti scadenze:</p> <p>31/10/2023 ore 24.00; 15/01/2024 ore 24.00; 29/02/2024 ore 24.00.</p>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante/datore di lavoro e presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: <a href="mailto:arti@postacert.toscana.it">arti@postacert.toscana.it</a> e recare ad oggetto, a seconda del Settore Servizi per il Lavoro provinciale interessato, la seguente dicitura:</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" - Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara".</p>

**AGEVOLAZIONE**

<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<p>€ 30.000, importo massimo, per assunzioni di lavoratori con disabilità psichica da parte di datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>€ 34.000, importo massimo, per assunzioni di lavoratori con disabilità psichica da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>€ 10.000, importo massimo, per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità psichica da parte di datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>€ 15.000, importo massimo, per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità psichica da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>In caso di rapporto di lavoro <i>part-time</i> gli importi sono ridotti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fra il 50 e il 99% dell'orario intero: nessuna riduzione;</li> <li>- fra il 49 e il 30% dell'orario intero: erogazione nella misura del 50%;</li> <li>- al di sotto del 30% dell'orario intero non si procede all'erogazione del contributo.</li> </ul>
LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>€ 10.000, importo massimo, per assunzioni di lavoratori con disabilità psichica da parte di datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>€ 17.000, importo massimo, per assunzioni di lavoratori con disabilità psichica da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999.</p> <p>Le assunzioni a tempo determinato devono avere una durata non inferiore a 12 mesi.</p> <p>In caso di rapporto di lavoro <i>part-time</i> gli importi sono ridotti con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fra il 50 e il 99% dell'orario intero: nessuna riduzione;</li> <li>- fra il 49 e il 30% dell'orario intero: erogazione nella misura del 50%;</li> <li>- al di sotto del 30% dell'orario intero non si procede all'erogazione del contributo.</li> </ul>

Sono previste ulteriori misure, come di seguito articolate, che si sostanziano in azioni mirate alla piena inclusione ed al benessere lavorativo della persona con disabilità nel contesto lavorativo.

Misure	Valore massimo del contributo	
	Datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999	Datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione ai sensi della L. n. 68 del 12/03/1999
Contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro. <sup>93</sup>	€ 12.000	€ 12.000
Contributo per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo. <sup>94</sup>	€ 2.500	€ 2.500
Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro. <sup>95</sup>	€ 18.000	€ 21.000
Contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata massima di 6 mesi finalizzato all'assunzione.	€ 1.000 mensili fino ad un massimo di € 6.000 (comprensivo di € 500 mensili per il rimborso che	€ 1.000 mensili fino ad un massimo di € 6.000 (comprensivo di € 500 mensili per il rimborso che

<sup>93</sup> Il massimale viene ridotto del 50% nel caso di assunzione con contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi.

<sup>94</sup> Cfr. nota 93.

<sup>95</sup> Cfr. nota 93.

		l'impresa/datore di lavoro privato corrisponde al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione).	l'impresa/datore di lavoro privato corrisponde al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione).
	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".</p>		
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro privati.	
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Tutti i settori di attività economica.	
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Regione Toscana.	
<b>CUMULABILITÀ</b>	<p>I contributi in trattazione possono essere cumulati per le stesse spese ammissibili secondo le condizioni previste per il regime di aiuti scelto dal datore di lavoro.</p> <p>Per quanto concerne il regime di aiuti in esenzione possono essere cumulati:</p> <p>a) con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;</p> <p>b) con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.</p> <p>Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto previsto, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.</p> <p>Per quanto concerne il regime "de minimis", gli incentivi compatibilmente con gli stessi costi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.</p> <p>I contributi sono altresì tra loro cumulabili fino ad un massimo di € 30.000 per le aziende in obbligo e € 34.000 per le aziende non in obbligo ai sensi della L. n. 68/1999.</p> <p>Fa eccezione a questa regola il contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione, il quale non potrà essere cumulato con analogo rimborso previsto su altre misure finanziate dalla Regione Toscana e dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI).</p>		
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente;</li> <li>- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</li> </ul>		
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. n. 68 del 12/03/1999; D.G.R. n. 592/2022; D.G.R. n. 631 del 05/06/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena n. 604 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato n. 606 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno n. 608 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia n. 610 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara n. 612 del 26/07/2023.		
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://arti.toscana.it/l68-99/2023-fondo-regionale-occupazione-disabili-natura-psichica">https://arti.toscana.it/l68-99/2023-fondo-regionale-occupazione-disabili-natura-psichica</a>		

## Regione Toscana – Incentivo Persone con disabilità – Scadenze 10/10/2023 - 30/11/2023 - 31/01/2024

Avvisi pubblici per la concessione di contributi alle imprese e/o ai datori di lavoro privati - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili (D.G.R. n. 592/2022, come confermato dalla D.G.R. n. 631 del 05/06/2023)

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con disabilità. L'intervento prevede la definizione di un "Progetto di inserimento lavorativo" nel quale sono ricomprese anche altre misure volte a sostenere e favorire l'occupazione e l'integrazione lavorativa di tali soggetti.
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone con disabilità iscritte - al momento dell'assunzione – negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della L. n. 68/1999.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>L'individuazione della persona con disabilità da assumere può essere operata direttamente dall'impresa richiedente il contributo o tramite gli Uffici competenti per ambito territoriale.</p> <p>Il rapporto di lavoro incentivato deve riguardare lavoratori per i quali non si sia verificata, nei 12 mesi precedenti la richiesta del contributo, la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla stessa impresa/datore di lavoro che richiede il contributo da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo, nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa azienda e/o al datore di lavoro medesimi;</li><li>- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che richiede il contributo, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesta di contributo;</li><li>- da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. con il datore di lavoro richiedente il contributo.</li></ul> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione ai fini dell'incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della L. n. 223/1991 e s.m.i.).</p> <p>Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato instaurati/trasformati a partire dal 01/02/2023.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le domande possono essere presentate da parte degli interessati a decorrere dal 03/08/2023 e, salvo esaurimento delle risorse disponibili, secondo le seguenti scadenze:</p> <p>10/10/2023 ore 24.00; 30/11/2023 ore 24.00; 31/01/2024 ore 24.00.</p>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante/datore di lavoro e presentate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: <a href="mailto:arti@postacert.toscana.it">arti@postacert.toscana.it</a> e recare ad oggetto, a seconda del Settore Servizi per il Lavoro provinciale interessato, la seguente dicitura:</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" - Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia";</p> <p>"Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili. Avviso Pubblico per la concessione di contributi a imprese e/o datori di lavoro" – Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara".</p>

LAVORO A TEMPO  
INDETERMINATO

L'incentivo per assunzioni di lavoratori con disabilità prevede un contributo massimo e delle maggiorazioni in funzione di determinate caratteristiche:

Contributo massimo per assunzioni di lavoratori con disabilità		Maggiorazione del contributo					
		Invalidità psichica/intellettiva a patologia prevalente		Ultra 50enne		Invalidità oltre il 79% o sensoriale	
In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999
€ 13.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 17.000	€ 14.000	€ 16.000	€ 14.000	€ 16.000

In caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato è previsto un contributo massimo e delle maggiorazioni in funzione di determinate caratteristiche:

Contributo massimo per trasformazioni di un contratto a tempo indeterminato di lavoratori con disabilità		Maggiorazione del contributo					
		Invalidità psichica/intellettiva a patologia prevalente		Ultra 50enne		Invalidità oltre il 79% o sensoriale	
In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999
€ 4.000	€ 6.500	€ 5.000	€ 7.500	€ 4.500	€ 7.000	€ 5.000	€ 7.500

In caso di rapporto di lavoro *part-time* gli importi sono ridotti con le seguenti modalità:

- fra il 75 e il 99% dell'orario intero: nessuna riduzione;
- fra il 50 e il 74% dell'orario intero: erogazione nella misura del 50%;
- al di sotto del 50% dell'orario intero non si procede all'erogazione del contributo ad eccezione di azioni riguardanti soggetti con disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente o con percentuale di invalidità oltre il 79% per i quali il contributo sarà erogato nella misura del 50% anche in caso di contratto *part time* compreso fra il 30% ed il 74% dell'orario intero.

**AGEVOLAZIONE**

LAVORO A TEMPO  
DETERMINATO

L'incentivo per assunzioni di lavoratori con disabilità prevede un contributo massimo e delle maggiorazioni in funzione di determinate caratteristiche:

Contributo massimo per assunzioni di lavoratori con disabilità		Maggiorazione del contributo					
		Invalidità psichica/intellettiva a patologia prevalente		Ultra 50enne		Invalidità oltre il 79% o sensoriale	
In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999
€ 5.500	€ 7.500	€ 6.500	€ 8.500	€ 6.000	€ 8.000	€ 6.000	€ 8.000

La durata minima del rapporto a tempo determinato è di 12 mesi.

In caso di rapporto di lavoro *part-time*, gli importi sono ridotti con le seguenti modalità:

- fra il 75 e il 99% dell'orario intero: nessuna riduzione;
- fra il 50 e il 74% dell'orario intero: erogazione nella misura del 50%;
- al di sotto del 50% dell'orario intero non si procede all'erogazione del contributo ad eccezione di azioni riguardanti soggetti con disabilità psichica/intellettiva a patologia prevalente o con percentuale di invalidità oltre il 79% per i quali il contributo sarà erogato nella misura del 50% anche in caso di contratto *part time* compreso fra il 30% ed il 74% dell'orario intero.

Sono previste ulteriori misure, come di seguito articolate, che si sostanziano in azioni mirate alla piena inclusione ed al benessere lavorativo della persona con disabilità nel contesto lavorativo.

Misure	Contributo massimo		Maggiorazione del contributo					
			Invalidità psichica/intellettuale a patologia prevalente		Ultra 50enne		Invalidità oltre il 79% o sensoriale	
	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999	In obbligo L. n. 68/1999	Non in obbligo L. n. 68/1999
Contributo per adeguamento/trasformazione posto di lavoro. <sup>96</sup>	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Contributo per abbattimento barriere architettoniche/adeguamento locali	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Contributo per apprestamento tecnologie telelavoro	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700	€ 2.700
Contributo per l'istituzione di un responsabile dell'inserimento lavorativo	€ 2.500	€ 2.500	€ 3.000	€ 3.000	€ 2.750	€ 2.750	€ 3.000	€ 3.000
Contributo per le spese sostenute dalle Cooperative di tipo B anche in collaborazione con le imprese e con Enti Pubblici per la creazione di posti di lavoro	€ 7.000	€ 8.000	9.000	€ 10.500	€ 8.000	€ 9.000	€ 8.000	€ 10.000
Contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata massima di 6 mesi finalizzato all'assunzione	€ 500 mensili per il rimborso all'impresa/datore di lavoro privato per l'indennità di partecipazione erogata al tirocinante fino ad un max di € 3.000.							

#### Tipologie contrattuali escluse

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".

#### DATORE DI LAVORO

##### TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

##### SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

##### AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Regione Toscana.

#### CUMULABILITÀ

I contributi in trattazione possono essere cumulati per le stesse spese ammissibili secondo le condizioni previste per il regime di aiuti scelto dal datore di lavoro.

Per quanto concerne il regime di aiuti in esenzione possono essere cumulati:

- con altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis" concessi da normative nazionali o locali, a meno che le medesime normative dispongano un divieto di cumulo, a condizione che il totale degli aiuti non porti al superamento dell'intensità d'aiuto più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014;
- con altri aiuti esentati ai sensi del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014, oltre la soglia massima applicabile, purché il cumulo non porti al superamento di una intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.

Nel caso in cui il totale degli aiuti risultasse superiore alle intensità di aiuto previsto, l'importo dell'incentivo dovrà essere ridotto sino al raggiungimento di tali intensità di aiuto.

Per quanto concerne il regime "de minimis", gli incentivi compatibilmente con gli stessi costi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis" a condizione che il cumulo non porti al superamento del massimale di aiuto "de minimis" previsto dal pertinente Regolamento (UE) applicato.

I contributi sono altresì tra loro cumulabili fino ad un massimo di € 15.000 per le aziende in obbligo e € 20.000 per le aziende non in obbligo ai sensi della L. n. 68/1999.

<sup>96</sup> Il massimale viene ridotto del 50% nel caso di assunzione con contratti a tempo determinato di almeno 12 mesi.

	Fa eccezione a questa regola il contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato all'assunzione, il quale non potrà essere cumulato con analogo rimborso previsto su altre misure finanziate dalla Regione Toscana e dall'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI).
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	<p>Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regime di aiuti “<i>de minimis</i>” ai sensi della normativa vigente;</li> <li>- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.</li> </ul>
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	L. n. 68 del 12/03/1999; D.G.R. n. 592/2022; D.G.R. n. 631 del 05/06/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Arezzo e Siena n. 603 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Firenze e Prato n. 605 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Grosseto e Livorno n. 607 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Lucca e Pistoia n. 609 del 26/07/2023; Decreto dirigenziale del Settore Servizi per il Lavoro di Pisa e Massa Carrara n. 611 del 26/07/2023.
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://arti.toscana.it/l68-99/2023-fondo-regionale-occupazione-disabili">https://arti.toscana.it/l68-99/2023-fondo-regionale-occupazione-disabili</a>

## Regione Toscana – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenze 10/01/2024 - 10/01/2025 - 10/01/2026

Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi ai datori di lavoro privati a sostegno dell'occupazione - annualità 2023-2025 - a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021-2027 (Decreto dirigenziale n. 848 del

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	<p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con maggiori difficoltà di inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Over 30 disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);</li><li>- Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002;</li><li>- Over 55 disoccupati;</li><li>- Under 30 disoccupati;</li><li>- Donne disoccupate;</li><li>- Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 della L. n. 68 del 12/03/1999.</li></ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I datori di lavoro devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Toscana.</p> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto procedure di licenziamento collettivo nei 12 mesi precedenti la data dell'assunzione oggetto della domanda di incentivo (ai sensi dell'art. 4 e 24 della L. 223/91 e ss.mm.ii.); inoltre, alla data dell'assunzione non devono avere in atto, nelle unità produttive toscane interessate dall'assunzione, sospensioni dal lavoro connesse a trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Fondo di Integrazione Salariale per le causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria o altro ammortizzatore sociale equivalente, salvo i casi di lavoratori assunti/trasformati inquadrati ad un livello, una mansione o una qualifica professionale diversa da quella posseduta dai lavoratori sospesi.</p> <p>I datori di lavoro ammessi al contributo sono obbligati al mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 24 mesi dalla data di assunzione nel caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e per almeno 12 mesi nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo determinato e indeterminato instaurati/trasformati a partire dal 01/09/2023.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Le domande possono essere presentate a partire dal 09/11/2023 e secondo le scadenze di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fino alle ore 12.00 del 10/01/2024 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2023 a partire dal 01/09/2023;</li><li>- fino alle ore 12.00 del 10/01/2025 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2024 (salvo esaurimento anticipato delle risorse);</li><li>- fino alle ore 12.00 del 10/01/2026 per le assunzioni/trasformazioni realizzate nell'anno 2025 (salvo esaurimento anticipato delle risorse).</li></ul>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere trasmesse tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line Aiuti alle imprese" previa registrazione al Sistema Informativo FSE, all'indirizzo <a href="https://web.rete.toscana.it/fse3">https://web.rete.toscana.it/fse3</a>.</p> <p>Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi - CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina <a href="http://open.toscana.it/spid">http://open.toscana.it/spid</a>.</p>

**TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA****IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO**

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE)

Destinatario	Importo incentivo	
	Full time	Part time
Over 30 disoccupati interessati da un licenziamento a partire dal 01/01/2021 (ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo).	€ 8.500	€ 4.250
Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002.	€ 10.600	€ 5.300
Over 55 disoccupati	€ 8.500	€ 4.250
Under 30 disoccupati	€ 8.500	€ 4.250
Donne disoccupate	€ 8.500	€ 4.250
Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art.8 delle L. n. 68 del 12/03/1999.	€ 10.600	€ 5.300

In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato, non incentivato, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può richiedere il contributo previsto per quest'ultima tipologia contrattuale.

In caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato, già incentivato, in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro può richiedere un ulteriore contributo pari alla differenza tra gli importi previsti per le due tipologie.

**AGEVOLAZIONE**

LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA MAGGIORE O UGUALE A 12 MESI, PROROGHE ESCLUSE)

Destinatario	Importo incentivo	
	Full time	Part time
Over 30 disoccupati appartenenti alla categoria di soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 17 bis, c. 5 della L.R. n. 32 de 26/07/2002.	€ 5.300	€ 2.650
Over 55 disoccupati	€ 4.250	€ 2.125
Persone con disabilità, iscritte negli appositi elenchi del collocamento mirato di cui all'art. 8 della L. n. 68 del 12/03/1999.	€ 5.300	€ 2.650

**Tipologie contrattuali escluse**

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

Apprendistato professionalizzante;

Apprendistato di alta formazione e di ricerca;

Lavoro domestico;

Lavoro intermittente o a chiamata.

**DATORE DI LAVORO****TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**Datori di lavoro privati.<sup>97</sup>**SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Tutti i settori di attività economica.

**AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Regione Toscana.

**CUMULABILITÀ**

Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con eventuali ulteriori misure di livello nazionale, regionale o di altre Amministrazioni pubbliche, purché tali misure non lo escludano espressamente e purché il cumulo non porti al superamento di un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi pertinenti.

<sup>97</sup> Imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico.

**CONDIZIONI DI  
AMMISSIBILITÀ**

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "*de minimis*" ai sensi della normativa vigente.

**NORMATIVA DI  
RIFERIMENTO**

Decreto dirigenziale n. 848 del 02/11/2023.

**LINK REGIONALE**

<https://arti.toscana.it/web/arti/-/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-ai-datori-di-lavoro-privati-a-sostegno-dell-occupazione-annualit%C3%A0-2023-2025.-pr-fse-2021-2027>.

## Regione Valle D'Aosta – Incentivo Lavoratori inseriti nel programma GOL – Scadenza 03/12/2024

Avviso pubblico “Incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nel programma GOL” (D.G.R. n. 1138 del

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l’occupazione, a tempo pieno o parziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato - compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato - di lavoratori iscritti al programma GOL.
<b>DESTINATARI</b>	<p>Soggetti iscritti al Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori).<sup>98</sup></p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le assunzioni e le trasformazioni devono riguardare lavoratori assunti da micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Valle d'Aosta.</p> <p>Sono esclusi dal contributo i contratti stipulati con i lavoratori che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi antecedenti alla data di approvazione dell’avviso in questione. In ogni caso, le piccole e medie imprese che, alla stessa data, presentino nei propri organici lavoratori subordinati intermittenti, possono beneficiare del contributo previa risoluzione del contratto in essere e nuova assunzione in una delle forme incentivate.</p> <p>Il contributo non può essere concesso se l’assunzione riguarda soggetti appartenenti alla famiglia anagrafica del legale rappresentante/titolare dell’impresa, di un socio dell’impresa o di colui che riveste cariche all’interno della stessa. È tuttavia possibile concedere il contributo anche nelle suddette ipotesi in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) contratti di durata di almeno 6 mesi ovvero a tempo indeterminato stipulati nel periodo incentivato e già in essere al momento di approvazione dell’Avviso;</li><li>b) trasformazione dei contratti già in essere alla data di approvazione del presente Avviso.</li></ul> <p>Il contributo è concesso per un importo non superiore a euro 48.000,00 per ogni singolo datore di lavoro e comunque in misura non superiore a € 16.000,00 per ogni singolo lavoratore.</p> <p>Ogni azienda può richiedere il contributo una sola volta relativamente allo stesso lavoratore per il quale abbia stipulato un rapporto di lavoro a tempo determinato. Ogni azienda può richiedere il contributo per un massimo di tre rapporti di lavoro a tempo determinato con tre lavoratori differenti.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti di assunzione stipulati nel periodo compreso tra il 01/01/2023 ed il 30/11/2024.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 14:00 del 24/11/2023 e fino al 03/12/2024.
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le richieste di contributo devono essere compilate, sottoscritte e presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma “Covid-19. Misure di sostegno Regionali”, previa autenticazione con una delle modalità previste dall’art. 65, c. 1, lett. b) del Codice dell’Amministrazione digitale (SPID-Sistema pubblico di identità digitale, CIE-Carta di identità elettronica, CNS - Carta nazionale dei servizi). I richiedenti possono presentare la domanda anche avvalendosi di un soggetto munito di apposita delega.

<sup>98</sup> I beneficiari di GOL sono un gruppo molto ampio ed eterogeneo di lavoratori, che possono essere differenziati a seconda di determinate caratteristiche. Più in dettaglio, i lavoratori che possono accedere al Programma sono i seguenti:

- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro;
- beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio;
- lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito: giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);
- altri disoccupati con minori *chances* occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito: disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni di fragilità; lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi;
- lavoratori con redditi molto bassi (*working poor*).

	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
AGEVOLAZIONE	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO <sup>99</sup>	<p>€ 16.000 per assunzioni a tempo pieno di soggetti iscritti al Programma GOL, a decorrere dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo parziale, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento, l'importo dell'incentivo è riproporzionato in base alla percentuale di lavoro contrattualizzato.</p> <p>Quanto previsto per le nuove assunzioni si applica anche per le trasformazioni da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, considerando la data di trasformazione del contratto alla stregua della data di assunzione.</p>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO (DURATA MINIMA 6 MESI)	<p>€ 6.000 per assunzioni a tempo pieno di soggetti iscritti al Programma GOL, a decorrere dalla data di assunzione.</p> <p>In caso di assunzioni a tempo parziale, pari almeno al 50% delle ore stabilite dal tempo pieno previsto dal CCNL della categoria di riferimento, l'importo dell'incentivo è riproporzionato in base alla percentuale di lavoro contrattualizzato.</p>
	<p><b>Tipologie contrattuali escluse</b></p> <p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;</p> <p>Apprendistato professionalizzante;</p> <p>Apprendistato di alta formazione e di ricerca;</p> <p>Lavoro intermittente/a chiamata;</p> <p>Lavoro in somministrazione.</p>	
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati. <sup>100</sup>
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Valle D'Aosta.
CUMULABILITÀ	Gli incentivi in trattazione possono essere cumulati con altre misure di incentivazione a livello regionale e nazionale; sono altresì cumulabili con altri aiuti concessi ai sensi dei regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo previsti dagli stessi.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	D.G.R. n. 1138 del 09/10/2023.	
LINK REGIONALE	<a href="https://imprese.regione.vda.it/bandi/incentivi-alle-assunzioni-per-le-persone-iscritte-nel-programma-gol">https://imprese.regione.vda.it/bandi/incentivi-alle-assunzioni-per-le-persone-iscritte-nel-programma-gol</a>	

<sup>99</sup> Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, deve impegnarsi a mantenere in forza il lavoratore per il quale ha ricevuto il contributo per almeno 36 mesi a far data dalla assunzione/trasformazione.

<sup>100</sup> Possono beneficiare del contributo le micro, piccole e medie imprese, così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014.

## Regione Veneto – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza non prevista

Programma di interventi in tema di collocamento mirato - Anni 2022-2023 (D.G.R. n. 1359 del 02/11/2022).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	<p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno 3 mesi, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di lavoratori con disabilità.</p>
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone con invalidità fisica non superiore al 66 % per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.</p> <p>Persone con invalidità fisica superiore al 66 % o con invalidità psichica o intellettiva con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato.</p> <p>Persone con disabilità, iscritte agli elenchi regionali di cui alla L. n. 68/1999, indipendentemente dalla tipologia o percentuale di invalidità per le assunzioni a tempo determinato.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>I lavoratori con invalidità fisica non superiore al 66 % devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di svantaggio per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro soggetti agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999:<sup>101</sup></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Bassa scolarità (solo la licenza media);</li><li>2) Età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione;</li><li>3) Disabilità sensoriale.</li></ol> <p>I datori di lavoro che assumono persone con invalidità fisica superiore al 66 % o con invalidità psichica o intellettiva con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999 possono richiedere l'incentivo sia nel caso in cui abbiano presentato all'INPS la richiesta di agevolazione, prevista all'art. 13 della L. n. 68/1999, a valere sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, e l'istanza sia stata rigettata per mancanza dei requisiti di accesso o per incapienza del Fondo, sia nel caso in cui, pur avendone i requisiti, non hanno presentato domanda di agevolazione all'INPS.</p> <p>I datori di lavoro non devono aver avuto, nei 24 mesi precedenti all'assunzione, alle proprie dipendenze, o alle dipendenze di imprese del medesimo gruppo aziendale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o apprendistato, lo stesso lavoratore per la cui assunzione chiede l'incentivo.</p> <p>L'assunzione non deve essere effettuata in conseguenza di una chiamata numerica o a seguito di diffida ad adempiere agli obblighi della L. n. 68/1999, inviata dai servizi del collocamento mirato o a seguito di verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro.</p> <p>L'impresa non deve avere in corso, oppure attivato nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di incentivo, procedure di sospensione con ricorso alle casistiche di cui all'art. 3, c. 5, della L. n. 68/1999, ovvero riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale assunto o da assumere, escluse procedure di licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo o per raggiungimento dei requisiti di pensionamento.</p> <p>Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Regione Veneto.</p> <p>Per le assunzioni a tempo indeterminato il contributo viene erogato a verifica della permanenza nel posto di lavoro a 12/24/36 mesi.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato, determinato e le trasformazioni a partire dal 01/01/2023.</p>
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	<p>Non prevista.</p>
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	<p>Le domande di contributo devono essere inviate alla Regione del Veneto, Direzione Lavoro, al seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:lavoro@pec.regione.veneto.it">lavoro@pec.regione.veneto.it</a>.</p>

<sup>101</sup> Nel caso di assunzioni/trasformazioni da parte di datori di lavoro non soggetti all'obbligo di cui alla L. n. 68/1999 non sono richiesti i requisiti di svantaggio.

	TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA	IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO
AGEVOLAZIONE	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<p>€ 15.000 per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica non superiore al 66 %.<sup>102</sup> Non sono ammesse a contributo le assunzioni che prevedono un orario settimanale inferiore a 20 ore. In caso di assunzione con contratto <i>part -time</i>, come pure in caso di variazione dell'orario settimanale nel corso dei 36 mesi, l'incentivo è riproporzionato. In caso di assunzione di lavoratore con più di 55 anni compiuti l'incentivo è aumentato del 50%.</p> <p>35% dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica dal 67 al 79% con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999. La durata dell'incentivo è pari a 24 mesi.<sup>103</sup></p> <p>70% dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità fisica dall'80 al 100 % con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999. La durata dell'incentivo è pari a 24 mesi.<sup>104</sup></p> <p>70% dell'imponibile previdenziale per assunzioni di lavoratori con invalidità psichica o intellettiva con diritto alla iscrizione agli elenchi della L. n. 68/1999. La durata dell'incentivo è pari a 36 mesi.<sup>105</sup></p>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>75% della retribuzione lorda mensile riportata nella busta paga del lavoratore per l'assunzione di invalidi psichici e intellettivi, iscritti agli elenchi di cui alla L. n. 68/1999 e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro oppure che siano lavoratori che abbiano almeno 50 anni di età.</p> <p>Percentuale della retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale, desunta dalla busta paga, pari alla percentuale di invalidità, a cui siano stati sottratti 25 punti e comunque non inferiore al 30% per l'assunzione di persone disabili con invalidità fisica, iscritte agli elenchi di cui alla L. n. 68/1999 e che negli ultimi 6 mesi non abbiano avuto alcun rapporto di lavoro oppure che siano lavoratori che abbiano almeno 50 anni di età.</p> <p>La durata del rapporto a tempo determinato è di minimo 3 mesi e massimo 12 mesi.</p> <p><i>In via sperimentale, per l'anno 2023 l'incentivo è esteso anche a chi assume lavoratori a partire dai 45 anni, anche se occupati nei 6 mesi precedenti l'assunzione.</i></p> <p><b>Tipologie contrattuali escluse</b> Lavoro domestico; Lavoro intermittente.</p>
DATORE DI LAVORO	TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO	Datori di lavoro privati.
	SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA	Tutti i settori di attività economica.
	AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO	Regione Veneto.
CUMULABILITÀ	I contributi in trattazione possono essere cumulati con altre agevolazioni nazionali o comunitarie a condizione che il totale delle agevolazioni ottenute non superi il 100% dei costi totali direttamente riferibili al lavoratore assunto.	
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	<p>Il datore di lavoro può optare per uno dei seguenti regimi giuridici:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente;</li> </ul>	

<sup>102</sup> Nel caso l'assunzione sia stata effettuata da datore di lavoro non soggetto agli obblighi della L. n. 68/1999 non sono necessari gli ulteriori requisiti associati alla disabilità fisica non superiore al 66 %, e relativi alla bassa scolarità, all'età superiore a 45 anni al momento dell'assunzione e alla disabilità sensoriale.

<sup>103</sup> Per assunzioni di persone con almeno 62 anni di età l'agevolazione è riconosciuta fino alla maturazione dei diritti e per non più di 60 mesi. In caso di accesso anticipato alla pensione, l'incentivo termina fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

<sup>104</sup> Cfr. nota 102.

<sup>105</sup> Cfr. nota 103.



- Regime di aiuti esenti da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 a condizione che l'assunzione determini un incremento occupazionale netto.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L. n. 68 del 12/03/1999; art. 4 della L.R. n. 16 del 03/08/2001; D.G.R. n. 1359 del 02/11/2022.

**LINK REGIONALE**

<https://spazio-operatori.regione.veneto.it/disabili>

## Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità progetto "Plus +35" – Scadenza non prevista

Contributo per l'inserimento lavorativo Progetto Plus +35 (Art. 20 *bis* della L.P. n. 13 del 30/04/1991).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di lavoratori con disabilità.	
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone con disabilità.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Le persone con disabilità devono possedere tutti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iscrizione negli elenchi del collocamento mirato;</li> <li>- possesso della certificazione rilasciata dalla commissione sanitaria di cui alla L. n. 104/1992 per le finalità previste dalla L. n. 68/1999, nella quale sia ammesso il collocamento della persona disabile;</li> <li>- invalidità civile fisica oltre il 74% ovvero psichica e intellettuale indipendentemente dalla percentuale d'invalidità;</li> <li>- aver svolto un progetto d'inserimento lavorativo certificabile;</li> <li>- possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego.</li> </ul> <p>Non sono ammesse a contributo le spese per le persone assunte tramite concorso pubblico.</p>	
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Il termine di presentazione per la domanda di rinnovo è il 28/02/2023. Il termine di presentazione per le nuove domande è il 27 del mese d'assunzione, prima della liquidazione della prima busta paga.	
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le domande di contributo devono essere inviate al seguente indirizzo e-mail: <a href="mailto:disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it">disabilita.behinderung@pec.prov.bz.it</a> .	
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	<p>Incentivo pari agli oneri sociali a carico del datore di lavoro (CPDEL, INADEL, INAIL, DS-INPS, <i>Pensplan-Laborfonds</i> e altro ad es. solidarietà, esclusa IRAP) per assunzioni di persone con disabilità da parte di datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. n. 68/1999.</p> <p>Incentivo pari al 60% del costo totale per assunzioni di persone con disabilità da parte di datori di lavoro per il datore di lavoro non soggetto agli obblighi della L. n. 68/1999.</p>
	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	<p>Incentivo pari agli oneri sociali a carico del datore di lavoro (CPDEL, INADEL, INAIL, DS-INPS, <i>Pensplan-Laborfonds</i> e altro ad es. solidarietà, esclusa IRAP) per assunzioni di persone con disabilità da parte di datori di lavoro soggetti agli obblighi della L. n. 68/1999.</p> <p>Incentivo pari al 60% del costo totale per assunzioni di persone con disabilità da parte di datori di lavoro per il datore di lavoro non soggetto agli obblighi della L. n. 68/1999.</p>
	<b>Tipologie contrattuali escluse</b>	
	Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione "Tipologia contrattuale incentivata".	
<b>DATORE DI LAVORO</b>	<b>TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO</b>	Datori di lavoro pubblici. <sup>106</sup>
	<b>SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA</b>	Settore di attività economica 84.1.
	<b>AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO</b>	Provincia autonoma di Bolzano.

<sup>106</sup> Comuni, Comunità comprensoriali, Aziende pubbliche di servizi alla persona, Consorzi di comuni e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

<b>CUMULABILITÀ</b>	Non prevista.
<b>CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ</b>	Non previste.
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	Art. 20 <i>bis</i> della L.P. n. 13 del 30/04/1991; L. n. 104 del 05/02/1992; L. n. 68 del 12/03/1999; D.G.P. n. 332 del 10/04/2018; D.G.P. n. 883 del 11/06/2012; D.G.P. n. 1006 del 02/10/2018; D.G.P. n. 946 del 12/11/2019; Circolare dell'Ufficio Persone con disabilità della P.A. di Bolzano del 27/12/2022.
<b>LINK REGIONALE</b>	<a href="https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1002520">https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1002520</a> .

## Provincia autonoma di Bolzano – Incentivo Persone con disabilità – Scadenza 31/08 di ogni anno

Contributi per l'assunzione di persone disabili (L.P. n. 74 del 14/07/2015; D.G.P. n. 1077 del 16/10/2018).

<b>DESCRIZIONE INCENTIVO</b>	Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di lavoratori con disabilità.			
<b>DESTINATARI</b>	<p>Persone con disabilità.</p> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>La persona con disabilità deve rispettare i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- risiedere in provincia di Bolzano;</li> <li>- avere un'invalidità civile almeno del 46% o un'invalidità del lavoro almeno del 34%;</li> <li>- non percepire una pensione di anzianità o di vecchiaia. Nel caso in cui nel corso dell'anno di presentazione della domanda la persona percepisca la pensione di anzianità o di vecchiaia oppure abbia ottenuto il riconoscimento o la revoca dell'invalidità, potrà essere richiesto il contributo fino a/a partire da tale data.</li> </ul> <p>Le imprese devono avere sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della provincia di Bolzano.</p> <p>Il beneficio è riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato o determinato instaurati a partire dal 1° gennaio di ogni anno.</p>			
<b>SCADENZA PARTECIPAZIONE</b>	Le domande devono essere presentate da parte degli interessati entro il 31 agosto di ogni anno.			
<b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA</b>	Le domande di contributo, comprensive di tutta la documentazione richiesta, devono essere firmate digitalmente e presentate a mezzo PEC all'indirizzo: <a href="mailto:as.sl@pec.prov.bz.it">as.sl@pec.prov.bz.it</a>			
<b>AGEVOLAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA</b>	<b>IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO</b>		
	LAVORO A TEMPO INDETERMINATO	€ 7.500, importo massimo annuale, per assunzioni di lavoratori con disabilità, modulato secondo le seguenti caratteristiche:		
			Valore incentivo in % dello stipendio lordo	
	Tipo di invalidità <sup>107</sup>	Percentuale di invalidità	Durata incentivo in anni	Datori di lavoro in obbligo L. n. 68/1999
	Intellettuale, neurologica e psichica	46%-66% invalidità civile o 34%-66% invalidità del lavoro	8	10%
		67%-79%	25	20%
		80%-100%	25	30%
	Fisica o sensoriale	46%-66% invalidità civile o 34%-66% invalidità del lavoro	3	10%
		67%-79%	8	20%
		80%-100%	8	30%
				Datori di lavoro non in obbligo L. n. 68/1999

<sup>107</sup> Le persone con diagnosi multiple, ovvero persone con disabilità sia fisica o sensoriale, sia intellettuale, neurologica o psichica, vengono considerate appartenenti al gruppo delle persone con invalidità intellettuale, neurologica e psichica.

LAVORO A TEMPO DETERMINATO € 7.500, importo massimo annuale, per assunzioni di lavoratori con disabilità, modulato secondo le seguenti caratteristiche:

Tipo di invalidità <sup>108</sup>	Percentuale di invalidità	Durata incentivo in anni	Valore incentivo in % dello stipendio lordo	
			Datori di lavoro in obbligo L. n. 68/1999	Datori di lavoro non in obbligo L. n. 68/1999
Intellettuale, neurologica e psichica	46%-66% invalidità civile o 34%-66% invalidità del lavoro	8	10%	20%
	67%-79%	25	20%	35%
	80%-100%	25	30%	50%
Fisica o sensoriale	46%-66% invalidità civile o 34%-66% invalidità del lavoro	3	10%	20%
	67%-79%	8	20%	35%
	80%-100%	8	30%	50%

**Tipologie contrattuali escluse**

Tutte le tipologie contrattuali non ricomprese nella Sezione “Tipologia contrattuale incentivata”.

**DATORE DI LAVORO**

**TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO**

Datori di lavoro privati.

**SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA**

Tutti i settori di attività economica.

**AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO**

Provincia autonoma di Bolzano.

**CUMULABILITÀ**

Gli incentivi in trattazione non possono essere cumulati con altri incentivi o contributi erogati per lo stesso scopo.

**CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

Non previste.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

L. n. 68 del 12/03/1999; L.P. n. 74 del 14/07/2015; D.G.P. n. 1077 del 16/10/2018; D.G.P. n. 832 del 27/10/2020; D.G.P. n. 392 del 04/05/2021.

**LINK REGIONALE**

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1004880>.

<sup>108</sup> Cfr. nota 107.

## Provincia autonoma di Trento – Incentivo Persone con difficoltà occupazionale – Scadenza non prevista

Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura - Intervento 3.4.1 Incentivi all'assunzione (Delibera dalla Commissione provinciale per l'impiego n. 447 del 21/01/2020).

DESCRIZIONE INCENTIVO	<p>Incentivo economico diretto a favorire l'occupazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, compresa la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, di soggetti deboli, svantaggiati e con disabilità.</p>
DESTINATARI	<p>Soggetti deboli, svantaggiati e con disabilità.</p> <p>Nei soggetti deboli sono incluse le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni di età;</li><li>- Persone disoccupate iscritte in lista di mobilità e beneficiarie dell'indennità di mobilità;</li><li>- Donne di età compresa tra 40 e 49 anni, assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi;</li><li>- Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; L.P. n. 32/1990 (c.d. "Progettone").</li></ul> <p>Nei soggetti svantaggiati sono incluse le persone svantaggiate disoccupate ai sensi delle "definizioni delle disposizioni generali e requisiti di accesso" del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura.</p> <p>Nei soggetti con disabilità sono incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Persone iscritte nell'elenco provinciale di Trento di cui alla L. n. 68/1999;</li><li>- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> o 3<sup>a</sup> categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1 dell'art. 1 della L. n. 68/1999;</li><li>- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo;</li><li>- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup> o 6<sup>a</sup> categoria, se invalidi di cui alla lett. d), c. 1, art. 1 della L. n. 68/1999 o nelle condizioni di cui all'art. 1, c.1, della L. n. 222/84;</li><li>- Persone iscritte nell'elenco provinciale Trento di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7<sup>a</sup> o 8<sup>a</sup> categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1, art. 1 della L. n. 68/1999 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%, assunti da datori di lavoro non soggetti agli obblighi della L. 68/99.</li></ul> <p><b>Requisiti e condizionalità</b></p> <p>Limitatamente ai soggetti deboli e svantaggiati è richiesto il requisito della residenza in provincia di Trento al momento dell'assunzione, o della trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato o della conferma dell'apprendistato.</p> <p>Il rapporto di lavoro incentivato non deve riguardare lavoratori il cui precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con il medesimo datore di lavoro, sia cessato da meno di 6 mesi. Tale esclusione si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro, al momento della cessazione, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.</p> <p>Sono escluse dall'agevolazione le assunzioni effettuate ai sensi della L.P. n. 32/1990 (c.d. "Progettone") o nell'ambito degli interventi 18, 19 e 20 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018, nell'ambito degli interventi 3.3.C, 3.3.D, 3.3.E, 3.3.F o di altri progetti e interventi analoghi attivati da Agenzia del lavoro, dai Comuni, loro consorzi e/o Comunità di Valle.</p> <p>Sono esclusi dall'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- i datori di lavoro che hanno già beneficiato di finanziamento all'occupazione da parte dell'Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio per lo stesso lavoratore;</li><li>- le società di qualunque tipo, che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio e sia stato istituito presso una società con la quale la richiedente abbia in corso, al momento della richiesta, rapporti di partecipazione o controllo;</li></ul>

- le società di persone e società a responsabilità limitata che assumono lavoratori il cui ultimo rapporto di lavoro sia stato oggetto di finanziamento da parte di Agenzia del lavoro nell'ultimo quinquennio e che sia stato istituito presso una società ove uno o più soci, al momento della richiesta, sono i medesimi della società richiedente;
- le cooperative sociali di tipo b), imprese sociali e altri operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 17 bis della L.P. n. 19/1983, limitatamente alla categoria dei soggetti svantaggiati e con disabilità.

Il datore di lavoro deve sede legale e/o unità operativa destinataria dell'assunzione nel territorio della Provincia di Trento.

#### SCADENZA PARTECIPAZIONE

Non prevista.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo, redatte in conformità ai modelli predisposti, devono essere presentate alla Provincia Autonoma di Trento - Agenzia del Lavoro - "Servizio Attività per il lavoro, cittadini e imprese" entro 60 giorni a decorrere dalla:

- maturazione dei 12 mesi dell'assunzione a tempo indeterminato o della trasformazione a tempo indeterminato o della conferma dell'apprendistato;
- scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato o dell'eventuale proroga dello stesso.

#### TIPOLOGIA CONTRATTUALE INCENTIVATA

#### IMPORTO INCENTIVO PER TIPOLOGIA DI DESTINATARIO

LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ANCHE IN SOMMINISTRAZIONE)

L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Caratteristiche destinatario	Importo incentivo annuo	Durata dell'agevolazione	
Persone disoccupate da più di 12 mesi con almeno 50 anni di età.	€ 10.000	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.	
Persone disoccupate iscritte in lista di mobilità e beneficiarie dell'indennità di mobilità.	€ 4.000	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.	
Donne di età compresa tra 40 e 49 anni, assenti dal mercato del lavoro da più di 12 mesi.	€ 6.000	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.	
Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; L.P. n. 32/1990 (c.d. "Progettone").	€ 10.000	1 anno dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.	
Persone svantaggiate disoccupate.	€ 9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.	
Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro pari o superiore all'80% o con minorazioni ascritte alla 1ª, 2ª o 3ª categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1 dell'art. 1 della L. n. 68/1999.	<i>In obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 12.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
	<i>Non in obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 12.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo.	<i>In obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 12.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
	<i>Non in obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 12.000	4 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile o del lavoro compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte alla 4ª, 5ª o 6ª categoria, se invalidi di cui alla lett. d), c. 1, art. 1 della L. n. 68/1999 o nelle condizioni di cui all'art. 1, c.1, della L. n. 222/84.	<i>In obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
	<i>Non in obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 9.000	3 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.
Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità civile	<i>Non in obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 9.000	2 anni dalla data di assunzione o trasformazione o conferma dell'apprendista.

#### AGEVOLAZIONE

compresa tra il 46% e il 66% o con minorazioni ascritte alla 7 <sup>a</sup> o 8 <sup>a</sup> categoria, se invalidi di cui alla lett. d) c. 1, art. 1 della L. n. 68/1999 o con invalidità del lavoro compresa tra il 34% e il 66%.			
---	--	--	--

L'importo del contributo spettante per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene decurtato del contributo, eventualmente già concesso al datore di lavoro, per l'assunzione con contratto a tempo determinato del medesimo lavoratore, sia nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e sia nel caso di una successiva assunzione a tempo indeterminato.

#### LAVORO A TEMPO DETERMINATO

L'incentivo è modulato in funzione di determinate caratteristiche:

Durata del contratto	Caratteristiche destinatario		Importo incentivo annuo	Durata dell'agevolazione
Almeno 6 mesi	Persone provenienti dagli interventi: 3.3.C e 3.3.D del Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; 18.1 e 19 del Documento degli interventi di politica del lavoro 2015-2018; L.P. n. 32/1990 "Progettone".		€ 5.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone svantaggiate disoccupate.		€ 5.000	1 anno dalla data di assunzione, o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999.	<i>Non in obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 5.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.
Almeno 3 mesi	Persone iscritte nell'elenco provinciale di cui alla L. n. 68/1999 con invalidità psichica anche di tipo intellettivo.	<i>Non in obbligo L. n. 68/1999</i>	€ 9.000	1 anno dalla data di assunzione o riproporzionato alla durata del contratto.

#### Tipologie contrattuali escluse

Lavoro domestico;  
Lavoro intermittente.

#### DATORE DI LAVORO

##### TIPOLOGIA DATORE DI LAVORO

Datori di lavoro privati.

##### SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Tutti i settori di attività economica.

##### AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO

Provincia autonoma di Trento.

#### CUMULABILITÀ

I contributi in trattazione non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre disposizioni normative europee e nazionali per le stesse tipologie di beneficiari.

Qualora il destinatario abbia i requisiti per rientrare in più tipologie previste dall'intervento, il datore di lavoro deve optare per una sola agevolazione.

#### CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L'agevolazione è soggetta al regime di aiuti "de minimis" ai sensi della normativa vigente.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. n. 68 del 12/03/1999; Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura; Delibera dalla Commissione provinciale per l'impiego n. 447 del 21.01.2020; D.G.P. n. 75 del 24/01/2020 (integrato e modificato con D.G.P. n. 2039 del 26/11/2021 e con D.G.P. n. 2476 del 22/12/2022); Disposizioni attuative del 01/08/2021.

#### LINK REGIONALE

<https://www.agenzialavoro.tn.it/Schede-informative/Incentivi-provinciali-all-assunzione>

## Credits

*La “Guida Incentivi all’assunzione e altre agevolazioni” è a cura della Funzione Monitoraggio e Valutazione delle Politiche Attive (responsabile: Davide Scialotti), nell’ambito della Direzione Studi e Ricerche di ANPAL Servizi.*

*Autore della Guida: Luciana Nardini.  
Ha collaborato Marco Piscopo.*

